SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica determinatasi nella regione siciliana . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Ragusa della regione siciliana. (Ordinanza n. 2408). Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 5 maggio 1995, n. 270.

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi . . . . Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto . . . . Pag. 16

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano . . . . Pag. 16

Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 28 giugno 1995.

Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95 . . . . Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 26

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 28

CIRCOLARI

Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 29 maggio 1995, n. 5.

Utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, come disposto dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante: «Integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero» . . . . Pag. 40

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 40

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Alfa grafica, in Genova. Pag. 41

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 5 luglio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 41

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base . . . . Pag. 41

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione al CISAM - Centro interforze studi per le applicazioni militari all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti . . . . Pag. 42

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 42

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcuni legati . . . . Pag. 46

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune eredità . . . . Pag. 46

Banca d'Italia: 120° Aggiornamento del 28 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche . . . . Pag. 46

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 54

Università di Brescia: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 54

Università di Firenze:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 54

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 54

Università di Ferrara: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 54

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 82

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 31 marzo 1995, n. 23.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96.

95A3875

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica determinatasi nella regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le note n. 6120 del 6 giugno 1995 e n. 6842 del 24 giugno 1995 con le quali il presidente della regione siciliana a causa della grave situazione di carenza idrica accentuata dal permanere di fenomeni siccitosi chiede ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, (limitatamente al dissalatore dell'isola di Lipari) Palermo e Ragusa sino a tutto il dicembre 1995;

Vista la successiva delibera della giunta regionale con la quale viene richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, (limitatamente al dissalatore dell'isola di Lipari) Palermo e Ragusa;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 34, e la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Atteso che il dipartimento della protezione civile ha verificato nel corso di riunioni preliminari tenutesi con la regione siciliana e con i prefetti delle province maggiormente interessate sulla scorta dei dati forniti dagli stessi, la necessità di attivare una serie coordinata di azioni e di interventi nel settore delle infrastrutture atte a garantire il superamento dell'attuale stato di crisi richiedenti provvedimenti non attuabili con le ordinarie procedure in relazione alla situazione in atto e quindi richiedenti poteri speciali che solo lo Stato può esercitare;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino a tutto il dicembre 1995 lo stato di emergenza idrica per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Ragusa con particolare riguardo ai settori dell'approvvigionamento della potabilizzazione o dissalazione adduzione e distribuzione idrica, fognario e di depurazione delle acque, recapito e riutilizzo delle acque depurate.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3887

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo e Ragusa della regione siciliana. (Ordinanza n. 2408).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note n. 6120 del 6 giugno 1995 e n. 6842 del 24 giugno 1995 con le quali il presidente della giunta della regione siciliana, a causa della grave situazione di carenza idrica a fini idropotabili accentuata dal permanere dei fenomeni siccitosi, chiede ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, (limitatamente al dissalatore dell'isola di Lipari) Palermo e Ragusa sino a tutto il dicembre 1995 e l'emissione di una ordinanza ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5 della legge n. 225/1992 per consentire ai prefetti competenti per territorio la requisizione di acque invasate dalle dighe Olivo ed Ancipa da utilizzare a fini idropotabili per fronteggiare la situazione di grave crisi nelle province interessate;

Vista la successiva delibera della giunta regionale del 26 giugno 1995 di conferma delle richieste avanzate dal presidente;

Visto il tele del 25 maggio 1995 con il quale il sindaco di Niscemi chiede che venga autorizzata in deroga alle vigenti norme l'escavazione di un pozzo in area di proprietà dello stesso comune ricadente nel territorio del comune di Caltagirone al fine di poter integrare l'attuale disponibilità idrica fornita dal dissalatore di Gela;

Vista la nota del prefetto di Caltanissetta numero 236/GAB/27-4 del 31 maggio 1995 con la quale si evidenzia la grave situazione di carenza idrica e si individua una immediata soluzione mediante un maggiore prelievo di risorsa dalle dighe Olivo ed Ancipa ricadenti nel territorio della provincia di Enna e la messa in funzione di un impianto di sollevamento già realizzato a quota 905 in territorio di Petralia Sottana in provincia di Palermo;

Vista la nota n. 2397/GAB del 20 giugno 1995 con la quale il prefetto di Agrigento, nell'evidenziare la drammatica situazione idrica, richiede un maggiore prelievo di acqua dalle dighe Castello e Leone e una maggiore portata da addurre attraverso l'acquedotto Favara di Burgio;

Atteso che il Dipartimento della protezione civile ha verificato nel caso di riunioni con la regione e con i prefetti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, sulla scorta degli elementi forniti dagli stessi, l'effettiva situazione di crisi nelle province per le quali è stato richiesto dalla regione lo stato d'emergenza, situazione che secondo quanto proposto dalla regione e dalle prefetture interessate è superabile attraverso:

un maggiore prelievo di acqua, da destinare agli usi idropotabili per la città di Caltanissetta e i centri minori delle province di Caltanissetta ed Enna, dalle dighe Olivo e Ancipa le cui acque sono destinate rispettivamente ai fini agricoli ed idroelettrici;

un maggiore prelievo di acqua, da destinare agli usi idropotabili per la città di Agrigento, dalla diga Castello le cui acque sono destinate ai fini agricoli;

la sostituzione di alcuni tratti fatiscenti dell'acquedotto Favara di Burgio per l'eliminazione di attuali perdite al fine di servire i comuni della provincia di Agrigento e conseguentemente utilizzare le acque prodotte dal dissalatore di Porto Empedocle per la città di Agrigento;

la realizzazione da parte del comune di Niscemi con procedure in deroga di un pozzo ricadente nel territorio del comune di Caltagirone per attenuare l'attuale carenza idrica;

l'acceleramento delle procedure di rilascio dei pareri preventivi per la realizzazione della presa a mare del dissalatore dell'isola di Lipari per consentire l'entrata in esercizio dello stesso;

Ritenuto che al fine di eseguire urgentemente i lavori per la sostituzione di alcuni tratti dell'acquedotto Favara di Burgio occorre assicurare l'assegnazione di lire 2 miliardi facendovi fronte con le disponibilità del cap. 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'anno finanziario 1995;

Considerato che nel contempo vanno accelerati al massimo gli interventi già in corso relativi alla realizzazione della diga di Blufi ed al sistema acquedottistico Ancipa, terzo lotto, che contribuiscono a risolvere in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico per la città di Caltanissetta e per le province di Caltanissetta Enna ed Agrigento;

Considerato inoltre che per superare le crisi idriche che sempre più frequentemente interessano in tutto o in parte il territorio della regione siciliana occorre accelerare e coordinare tutti gli interventi comunque riguardanti il settore idrico che concorrono alla risoluzione del problema nella regione;

Considerato che, nella seduta del 28 giugno 1995, il Consiglio dei Ministri esaminata la relazione del Dipartimento della protezione civile concernente la situazione determinata dalla grave e persistente siccità nel territorio della regione siciliana, ha deliberato lo stato di emergenza fino a tutto il dicembre 1995 per le province sopracitate, ravvisando la necessità di immediate azioni ed interventi nei settori delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, fognario e di depurazione delle acque reflue, di recapito e riutilizzo delle acque depurate per evitare l'aggravamento della attuale precaria situazione;

Considerato che lo stesso Consiglio dei Ministri ha ritenuto che il periodico stato di crisi nella regione ed in particolare nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede poteri speciali che lo Stato può esercitare mediante la nomina di apposito commissario delegato e che conseguentemente, approvando la presente ordinanza, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla grave e persistente siccità nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, (limitatamente al dissalatore dell'isola di Lipari) Palermo e Ragusa della regione siciliana;

Viste le precedenti ordinanze del Dipartimento della protezione civile n. 1970/FPC del 16 luglio 1990, n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, n. 1239 del 4 novembre 1987, n. 1253 del 17 novembre 1987, n. 1309 del 23 dicembre 1987 e n. 2090 dell'8 febbraio 1991 riguardanti interventi che risultano ancora in corso;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni che detta norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Enna è autorizzato a requisire, in deroga alla destinazione attuale e alle competenze territoriali, dalla diga Olivo una portata massima d'acqua di 50 lt/sec. e dalla diga Ancipa una portata massima di 600 lt/sec. per integrare l'approvigionamento a fini idropotabili della città di Caltanissetta e di altri centri minori della Sicilia centrale.

Art. 2.

Il prefetto di Agrigento è autorizzato a requisire, in deroga alla destinazione attuale, dalla diga Castello una portata massima d'acqua di 200 lt/sec. per integrare l'approvigionamento a fini idropotabili per la città di Agrigento.

Art. 3.

Il prefetto di Agrigento è delegato all'effettuazione dei lavori di sostituzione di alcuni tratti di condotta dell'acquedotto Favara di Burgio per migliorare l'approvigionamento idrico dei comuni della fascia costiera e della città di Agrigento attraverso l'utilizzo delle acque del dissalatore di Porto Empedocle. I lavori dovranno essere eseguiti entro un termine massimo di mesi quattro dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per far fronte a detto intervento è assegnato al prefetto di Agrigento un contributo di 2.000 milioni.

Art. 4.

Il prefetto entro venti giorni, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza invierà al Dipartimento della protezione civile il progetto degli interventi di cui all'art. 3, debitamente approvato dall'organo competente per legge, al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto e per la conseguente definitiva conferma del contributo che non potrà comunque superare l'importo assegnato. Per la redazione del progetto il prefetto si avvarrà dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), attuale gestore dell'acquedotto.

Art. 5.

L'intervento di cui all'art. 3 della presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il prefetto di Agrigento, avvalendosi del genio civile competente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura e norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Il prefetto di Agrigento con propria relazione bimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario riferirà al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 7.

L'onere complessivo di lire 2.000 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza graverà sulle disponibilità del cap. 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile per l'anno finanziario 1995.

Art. 8.

L'ufficio organizzazione affari amministrativi e finanziari del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere al trasferimento delle somme sulla base di specifiche documentate richieste da parte del prefetto di Agrigento.

Art. 9.

Il comune di Niscemi è autorizzato, in deroga ad ogni contraria disposizione di legge, alla esecuzione di un pozzo in contrada Mascione del comune di Caltagirone.

Art. 10.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 3 e 9 nonché per le opere di presa a mare del dissalatore dell'isola di Lipari, devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. In caso di mancato rilascio i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente acquisiti e il commissario di cui al successivo art. 13 dispone l'esecuzione dei lavori avvalendosi dei poteri derogatori.

Art. 11.

Alla nomina dei collaudatori dell'opera di cui all'art. 3 provvede il Dipartimento della protezione civile. Il relativo compenso verrà corrisposto dalla prefettura di Agrigento a valere sul contributo concesso.

Art. 12.

All'atto della stesura del verbale di ultimazione delle opere di cui all'art. 3 e dopo le prove tecniche necessarie il prefetto di Agrigento prenderà in consegna provvisoria con apposito verbale l'acquedotto e contestualmente con proprio decreto trasferirà l'opera all'ente gestore: Ente acquedotti siciliani.

Art. 13.

Il presidente della regione siciliana, on.le Matteo Graziano, è nominato commissario governativo delegato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile e con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, al completamento dei programmi degli interventi già finanziati e in corso o da approntare e realizzare necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate.

Il commissario in tale quadro affronterà prioritariamente i problemi connessi con la situazione di emergenza per l'approvvigionamento idrico delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Messina (isola di Lipari), ponendo in essere, con i poteri che con la presente ordinanza gli vengono conferiti, ogni iniziativa necessaria ad accelerare anche il completamento della diga di Blufi, dell'acquedotto dell'Ancipa, terzo lotto, del dissalatore dell'isola di Lipari nonché di ogni altra opera comunque già assentita e finanziata il cui completamento sarà ritenuto necessario per il proseguimento degi obiettivi della presente ordinanza.

Il commissario inoltre riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e alla giunta regionale, formulando eventuali proposte operative.

Art. 14.

Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la facoltà di avvalersi di sub commissari, con la collaborazione degli uffici della regione, degli enti strumentali della stessa, nonché delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni;

direttiva CEE 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993;

legge 5 gennaio 1994, n. 36;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216;

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172;

testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933;

art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*;

art. 2 del testo unico legge pubblica sicurezza regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

leggi della regione Sicilia concernenti norme sulle procedure della programmazione e della contabilità regionale;

norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti;

norme regionali sugli appalti;

concessioni statali e regionali in materia di destinazione ed assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione Sicilia.

Art. 15.

Della facoltà derogatoria alle norme di cui al precedente art. 14 si avvalgono anche i prefetti delle province, nell'espletamento delle azioni di propria competenza in relazione all'emergenza idrica nonché per l'attuazione delle incombenze ad essi delegate specificamente con la presente ordinanza.

Art. 16.

Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato potrà:

individuare nuovi punti di approvvigionamento idrico;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea;

modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare avuto comunque riguardo al principio sancito dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

stipulare contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

disporre l'esecuzione degli impianti di approvvigionamento, di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, di nuovi tratti di collettazione di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti adduttrici, distributrici e di collettamento dei reflui;

approvare i progetti e provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubbici;

accelerare la esecuzione delle opere di cui al presente articolo e di quelle già finanziate dallo Stato o dalla regione, anche mettendo in mora soggetti attuatori e sostituendosi ad essi in caso di perdurante inerzia trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora;

provvedere ad identificare le opere non appaltate da parte dei soggetti attuatori proponendo l'eventuale revoca e riassegnazione dei finanziamenti agli enti finanziatori.

Art. 17.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, il commissario delegato potrà avvalersi anche mediante distacco o comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione siciliana e degli enti strumentali della stessa, delle amministrazioni locali, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di bonifica, delle università, delle unità sanitarie locali, di altre strutture pubbliche che abbiano particolare esperienza nel settore dell'approvvigionamento e gestione delle risorse idriche. Il commissario delegato potrà avvalersi, altresì, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma.

In favore di tale personale e del commissario delegato è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente fino a centoventi ore mensili di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

Il commissario delegato può affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono determinate in misura fino a duecento ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza.

Per l'approvazione dei progetti il commissario si avvale del comitato tecnico regionale. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, senza che questo sia stato espresso, il commissario provvede ugualmente all'adozione degli atti. Sono fatte salve comunque le competenze statali in materia di dighe.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere ancora da realizzare devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore. In caso di mancata risposta i provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

Il maggior onere relativo alle attività di cui sopra verrà prelevato dal commissario sulle spese generali e tecniche relative agli interventi oggetto dell'attività commissariale.

Art. 18.

Il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, dalla regione siciliana e dagli enti locali, per interventi nella regione siciliana per la realizzazione di impianti di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature nonché degli impianti di depurazione destinati al riutilizzo e distribuzione delle stesse a fini irrigui, anche con una diversa localizzazione dei medesimi, comprese quelle attribuite su fondi della U.E.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3888

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 maggio 1995, n. 270.

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica di veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/143/CEE del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata introducendo la revisione periodica dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole, nonché sostituendo l'elenco degli elementi soggetti a controllo tecnico;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/225/CEE del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata stabilendo l'adozione, da parte del Consiglio delle Comunità europee, su proposta della Commissione, delle direttive particolari necessarie a definire le norme ed i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi elencati nell'allegato II alla direttiva 77/143/CEE sopra citata, nonché l'istituzione di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui controlli tecnici dei veicoli, incaricato di formulare alla Commissione il proprio parere sui progetti delle misure da adottare da parte della Commissione stessa;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/328/CEE del 21 giugno 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE sopra citata istituendo la revisione periodica dei veicoli a motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1991), che determina quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DM 19 del 25 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La revisione generale ed annuale è disposta per le seguenti categorie di veicoli:

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze;

f) veicoli atipici,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. È disposta la revisione generale degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi tutti massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal terzo o dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, e quindi successivamente ogni due anni, sempreché i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con successivo decreto sarà stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1° gennaio 1998, della revisione generale delle autovetture nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avrà luogo a partire dal terzo o dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del

presente regolamento, e quindi successivamente ogni due anni, sempreché i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 2.

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, in attesa dell'emanazione e del recepimento delle ulteriori direttive al riguardo citate nelle premesse, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nella allegata tabella II che fa parte integrante del presente regolamento, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.

Art. 3.

1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni hanno inizio con il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

a) entro il 31 marzo, per i veicoli aventi targa d'immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica è 1, 2 o 3;

b) entro il 30 giugno, per i veicoli aventi targa d'immatricolazioneil cui ultimo carattere della serie numerica è 4, 5 o 6;

c) entro il 30 settembre, per i veicoli aventi targa d'immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica è 7, 8 o 9;

d) entro il 31 ottobre, per i veicoli aventi targa d'immatricolazione il cui ultimo carattere della serie numerica è 0,

così come indicato anche nella allegata tabella I che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Le revisioni biennali hanno luogo negli anni dispari per i veicoli con targa avente la serie numerica dispari e negli anni pari per i veicoli con targa avente la serie numerica pari, sempre secondo il calendario di cui al comma precedente.

3. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazioneai sensi degli articoli 95 e 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti al comma 1 del presente articolo in base alla precedente targa d'immatricolazione.

Art. 4.

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 80 sopra citato.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui è avvenuta la revisione, con le eventuali ulteriori prescrizioni imposte dall'ufficio provinciale M.C.T.C. in relazione alle anormalità ed ai difetti rilevati nel corso della revisione stessa.

3. Nel caso in cui, avanzata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per opportune necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione, che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo che risulti posteriore a quella di scadenza del termine previsto, il veicolo stesso può continuare a circolare fino alla suddetta data di presentazione a visita e prova, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul documento di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1990 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 138

TABELLA I

TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI PERIODICHE

Ultimo carattere della serie numerica della targa	Da sottoporre a revisione entro il
1 2 3	31 marzo
4 5 6	30 giugno
7 8 9	30 settembre
0	31 ottobre

TABELLA II

ELEMENTI SU CUI DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO TECNICO PURCHÉ I DISPOSITIVI SI RIFERISCANO ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A REVISIONE

VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE		VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE	
1.	DISPOSITIVI DI FRENATURA	1.	DISPOSITIVI DI FRENATURA
1.1.	*Freno di servizio*	1.1.	*Freno di servizio*
1.1.1.	Stato meccanico	1.1.1.	Stato meccanico
1.1.2.	Efficienza	1.1.2.	Efficienza
1.1.3.	Equilibratura	1.1.3.	Equilibratura
1.1.4.	Pompa a vuoto e compressore		
1.2.	*Freno di soccorso*	1.2.	*Freno a mano*
1.2.1.	Stato meccanico	1.2.1.	Stato meccanico
1.2.2.	Efficienza	1.2.2.	Efficienza
1.2.3.	Equilibratura		
1.3.	*Freno a mano*		
1.3.1.	Stato meccanico		
1.3.2.	Efficienza		
1.4.	*Freno di rimorchio o di semirimorchio*		
1.4.1.	Stato meccanico - frenatura automatica		
1.4.2.	Efficienza		
2.	STERZO E VOLANTE	2.	STERZO
2.1.	*Stato meccanico*	2.1.	*Stato meccanico*
2.2.	*Volante dello sterzo*	2.2.	*Gioco dello sterzo*
2.3.	*Gioco dello sterzo*	2.3.	*Fissaggio del sistema di sterzo*
		2.4.	*Cuscinetti della ruota*
3.	VISIBILITÀ	3.	VISIBILITÀ
3.1.	*Campo di visibilità*	3.1.	*Campo di visibilità*
3.2.	*Vetri*	3.2.	*Vetri*
3.3.	*Retrovisore*	3.3.	*Retrovisori*
3.4.	*Tergicristallo*	3.4.	*Tergicristallo*
3.5.	*Lavavetro*	3.5.	*Lavavetro*

VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE		VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE	
4.	LUCI, RIFLETTORI E CIRCUITO ELETTRICO	4.	IMPIANTO ELETTRICO
4.1.	*Proiettori abbaglianti e anabbaglianti*	4.1.	*Proiettori abbaglianti e anabbaglianti*
4.1.1.	Stato e funzionamento	4.1.1.	Stato e funzionamento
4.1.2.	Orientamento	4.1.2.	Orientamento
4.1.3.	Commutazione	4.1.3.	Commutazione
4.1.4.	Efficacia visiva		
4.2.	*Luci di posizione e luci d'ingombro*	4.2.	*Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva*
4.2.1.	Stato e funzionamento	4.2.1.	Luci di posizione
4.2.2.	Colore ed efficacia visiva	4.2.2.	Luci di arresto
		4.2.3.	Indicatori luminosi di direzione
		4.2.4.	Proiettori di retromarcia
		4.2.5.	Proiettori fendinebbia
		4.2.6.	Dispositivo illuminazione targa
		4.2.7.	Catarinfrangenti
		4.2.8.	Luci di segnalazione di veicolo fermo
4.3.	*Luci di arresto*		
4.3.1.	Stato e funzionamento		
4.3.2.	Colore e efficacia visiva		
4.4.	*Indicatori luminosi di direzione*		
4.4.1.	Stato e funzionamento		
4.4.2.	Colore e efficacia visiva		
4.4.3.	Commutazione		
4.4.4.	Frequenza di lampeggiamento		
4.5.	*Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori*		
4.5.1.	Posizione		
4.5.2.	Stato e funzionamento		
4.5.3.	Colore e efficacia visiva		
4.6.	*Proiettori di retromarcia*		
4.6.1.	Stato e funzionamento		
4.6.2.	Colore e efficacia visiva		
4.7.	*Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore*		

VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE		VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE	
4.8.	*Catarinfrangenti - Stato e colore*		
4.9.	*Spie*		
4.10.	*Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio*		
4.11.	*Circuito elettrico*		
5.	ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI	5.	ASSI, RUOTE, PNEUMATICI E SOSPENSIONI
5.1.	*Assi*	5.1.	*Assi*
5.2.	*Ruote e pneumatici*	5.2.	*Ruote e pneumatici*
5.3.	*Sospensioni*	5.3.	*Sospensioni*
6.	TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO	6.	TELAIO ED ELEMENTI FISSATI AL TELAIO
6.1.	*Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio*	6.1.	*Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio*
6.1.1.	Stato generale	6.1.1.	Stato generale
6.1.2.	Tubi di scappamento e silenziatori	6.1.2.	Tubi di scappamento e silenziatori
6.1.3.	Serbatoi e tubi per carburante	6.1.3.	Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4.	Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione, autocarri	6.1.4.	Supporto della ruota di scorta
6.1.5.	Supporto della ruota di scorta	6.1.5.	Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)
6.1.6.	Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi e dei semirimorchi		
6.2.	*Cabina e carrozzeria*	6.2.	*Carrozzeria*
6.2.1.	Stato generale	6.2.1.	Stato strutturale
6.2.2.	Fissaggio	6.2.2.	Porte e serrature
6.2.3.	Porte e serrature		
6.2.4.	Pavimento		
6.2.5.	Sedile del conducente		
6.2.6.	Predellini		
7.	ALTRI EQUIPAGGIAMENTI	7.	ALTRI EQUIPAGGIAMENTI
7.1.	*Cinture di sicurezza*	7.1.	*Fissaggio del sedile del conducente*
7.2.	*Estintori*	7.2.	*Fissaggio della batteria*
7.3.	*Serrature e dispositivi antifurto*	7.3.	*Avvisatore acustico*

VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE ANNUALE		VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE BIENNALE	
7.4.	*Triangolo di segnalazione*	7.4.	*Triangolo di segnalazione*
7.5.	*Cassetta di pronto soccorso*	7.5.	*Cinture di sicurezza*
		7.5.1.	Sicurezza di montaggio
		7.5.2.	Stato delle cinture
		7.5.3.	Funzionamento
7.6.	*Cuneo (1) fermaruota*		
7.7.	*Avvisatore acustico*		
7.8.	*Tachimetro*		
7.9.	*Tachigrafo (presenza e sigillatura)*		
8	EFFETTI NOCIVI	8.	EFFETTI NOCIVI
8.1	*Rumori*	8.1.	*Rumori*
8.2	*Gas di scappamento*	8.2.	*Gas di scappamento*
8.3	*Eliminazione dei disturbi radio*		
9	CONTROLLI SUPPLEMENTARI PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE		
9.1	*Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza*		
9.2.	*Riscaldamento*		
9.3	*Sistema di aerazione*		
9.4.	*Disposizioni dei sedili*		
9.5.	*Illuminazione interna*		
10	IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO	10.	IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
10.1.	*Targa d'immatricolazione*	10.1.	*Targa d'immatricolazione*
10.2	*Numero del telaio*	10.2.	*Numero del telaio*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) è il seguente:

«Art. 80 *(Revisioni)*. — 1. Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti o per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per l'adozione del provvedimento di revisione singola.

8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso il cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8.

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1.

— Il testo vigente dell'art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992 è il seguente:

«Art. 75 *(Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione).* — 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo motore.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.

3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.

5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.

6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.

7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente degli articoli 95 e 102 del D.Lgs. n. 285/1992 è il seguente:

«Art. 95 *(Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione).* — 1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni.

2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92.

3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.

5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.

6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila».

Art. 102 *(Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa).* — 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il D.M. 26 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 30 gennaio 1991, determinava le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale.

95G0308

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate del Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 10 marzo 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della prdetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 24 (ex art. 23) nonché l'inserimento dell'art. 5 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 24 (ex art. 23) nonché l'inserimento dell'art. 5 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: DINI

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 4.

(Comma unico).

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal valore della partecipazione e dei cespiti detenibili;

b) dagli accantonamenti ai fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità;

c) dai beni immobili e mobili che dovessero pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo;

d) dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

e) dagli avanzi di gestione trasferiti agli esercizi successivi e non destinati ad attività erogativa.

Art. 5.

(Comma 1).

Premesso che l'espressione:

«redditi» indica il ricavo derivante dalle attività nelle quali è investito il patrimonio;

«proventi» indica il corrispettivo in denaro ricevuto in cambio delle azioni della società conferitaria, dei diritti di opzione sulle medesime, delle azioni a qualsiasi titolo acquisite in cambio delle azioni della società conferitaria o dei diritti di opzione;

«strutture stabili» indica sia i beni immobili, si i beni mobili durevoli, sia i complessi di risorse umane e materiali organizzate in via permanente,

l'Ente accantona tra i fondi sub 4*b*), finché richiesto dalle disposizioni di legge, una quota pari almeno al 10% dei redditi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.

(Comma 2).

La riserva, finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale della conferitaria Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., può essere investita, esclusivamente in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e della partecipata.

(Comma 3).

I redditi disponibili al netto di quanto stabilito ai commi precedenti saranno utilizzati, con le modalità fissate dal consiglio di amministrazione, per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ivi inclusa la legge 11 agosto 1991, n. 266.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (ex art. 23).

Nel designare i rappresentanti della Fondazione nella partecipata, si dovrà prescindere da criteri di rappresentanza degli enti che ai sensi dell'art. 7 esercitano il diritto d nomina nel consiglio di amministrazione della Fondazione medesima.

95A3852

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano.

Vista la delibera del 24 febbraio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della prdetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 33 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 2).

Una quota non inferiore al 10% dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Carifano - Cassa di risparmio S.p.a., deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 33.

(Omissis).

(Comma 5).

La nuova previsione di cui al secondo comma dell'art. 4, introdotta ai sensi della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, sarà operante a far tempo dal 1° ottobre 1994.

95A3853

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 giugno 1995.

Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993, ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995, in corso di registrazione, con il quale, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991, è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994/96;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Tenuto conto che la riserva del 30% è stata calcolata sul numero programmato, ma i relativi posti sono stati concessi al di fuori della programmazione medesima in considerazione del fatto che si tratta di dipendenti già in servizio presso le aziende ospedaliere;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere all'autorizzazione degli ulteriori posti per i fini di cui all'art. 2 del predetto decreto ministeriale 18 maggio 1995, tenuto conto della programmazione di cui al citato decreto interministeriale 17 maggio 1995;

Considerata la necessità di specificare che alcuni posti relativi alle Università degli studi di Padova e di Verona devono essere assegnati ai sensi delle leggi della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1 e della provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 5, ai medici specializzandi residenti nelle province di Bolzano e di Trento;

Udito il comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 giugno 1995;

Decreta:

Per l'anno accademico 1994-95, per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 maggio 1995, il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 e successive modificazioni citati nelle premesse è stabilito nell'allegata tabella *A* secondo la sottonotata nomenclatura.

Colonna A:

medici convenzionati ex art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Colonna B:

medici dell'amministrazione militare.

Colonna C:

medici con borse di studio comunque acquisite dalle università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO *A*

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA

Università di:	A	B	C
Bari			2
Firenze		1	
L'Aquila	2		
Napoli II Ateneo	1		
Roma «La Sapienza»	2		

CARDIOLOGIA

Università di:	A	B	C
Ancona			1
Bari			5
Bologna 1ª scuola	1		1
Bologna 2ª scuola			1
Brescia	2		1
Cagliari	1		1
Catania			4
Chieti			1
Ferrara			1
Firenze	1		1
Genova	2		1
Messina	1		2
Milano 1ª scuola	1		1
Milano 2ª scuola	2		1
Milano Cattolica			1
Modena			1
Napoli «Federico II»	6	1	1
Napoli II Ateneo	2	1	1
Padova 1ª scuola	1	1	1
Padova 2ª scuola	2		1
Palermo			3
Parma	1		1
Pavia			4
Perugia	1		1
Pisa		1	
Roma «La Sapienza» 1ª sc		1	
Roma «La Sapienza» 2ª sc	1	1	1
Roma II		1	1
Sassari			3
Siena	4		2
Torino	1		1
Trieste			1
Verona			1+1 PAB

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari			5
Bologna			2
Cagliari	1		1
Catania			1
Chieti			6
L'Aquila			1
Messina			1
Milano		1	
Milano Cattolica	3		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			1
Palermo			2
Parma			2
Pavia			1
Perugia			1
Roma «La Sapienza»	1	1	
Siena	1		
Torino			1
Trieste	1		

EMATOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari	2		1
Catania			2
Chieti			2
Genova	2		1
Messina			1
Milano 1ª scuola	2		
Milano 2ª scuola	2		1
Milano Cattolica	2		
Napoli «Federico II»	3		1
Padova			2
Palermo			2
Parma			1
Pavia	2		2
Perugia	4		1
Torino	3		3
Udine	2		
Verona			2+1 PAB

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Università di:	A	B	C
Bari			2
Cagliari	1		4
Catania 1ª sc			2
Catania 2ª sc			2
Messina			2
Milano 1ª scuola	1		
Milano Cattolica 1ª scuola			1
Milano Cattolica 2ª scuola			1
Modena			1
Napoli «Federico II»	5		1
Napoli II Ateneo 1ª sc			1
Napoli II Ateneo 2ª sc	1		2
Padova 1ª scuola			1
Padova 2ª scuola			1
Palermo			2
Pavia			1
Perugia			1
Pisa 3ª scuola			1
Reggio Calabria	2		1
Roma «La Sapienza» 2ª sc	1		
Torino	1		1
Verona	2		2

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Università di:	A	B	C
Bari			1
Bologna			1
Cagliari	1	1	2
Catania			2
Chieti			1
Ferrara			1
Firenze 2ª sc			1
Genova	1		
Messina			1
Milano 1ª scuola	1		1
Milano 2ª scuola	2		
Milano Cattolica	2		1
Napoli «Federico II»	3	1	1
Napoli II Ateneo			1
Padova			1
Palermo			2
Pavia 1ª facoltà			1
Perugia			1
Pisa	1		2
Reggio Calabria	1		
Siena			1
Torino			1
Verona	1		1

GENETICA MEDICA

Università di.	A	B	C
Catania			2
Ferrara			1
Firenze	2		
Roma «La Sapienza»	2		

GERIATRIA

Università di:	A	B	C
Bologna	1		
Cagliari			3
Catania			2
Chieti	1		1
Firenze	1		
Messina			2
Milano			1
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo			1
Padova	4		
Palermo			3
Pavia	3		
Reggio Calabria	4		4
Roma «La Sapienza»	1		
Siena	3		
Torino	2		
Verona	3		1

MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università di:	A	B	C
Bari	3		
Catania			2
Messina			1
Milano 1ª scuola	3	1	
Milano 2ª scuola	2		
Milano Cattolica	1		
Modena			1
Napoli «Federico II»	6		
Padova	1		1
Palermo			1
Pavia	2		
Pisa	3		
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		
Roma II	1		
Sassari			1

MALATTIE INFETTIVE

Università di:	A	B	C
Ancona	1		
Brescia	2		
Cagliari			3
Catania			1
Chieti	2		1
Firenze	1		
Genova	2		
Messina			1
Milano	5		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	5		
Palermo		1	1
Pavia	3		
Perugia	1		
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»		1	
Sassari			2
Siena	3		2
Verona	3		1

TOSSICOLOGIA MEDICA

Università di:	A	B	C
Catania			1
Firenze	2		
Messina		1	1
Modena	3		
Padova	1		

MEDICINA DELLO SPORT

Università di:	A	B	C
Cagliari	1		
Catania			1
Firenze	1	1	

Università di:	A	B	C
Messina			1
Napoli «Federico II»			1
Palermo			1
Perugia	3		1
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»		3	

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Università di:	A	B	C
Bari	1		3
Cagliari	2		1
Catania			4
Firenze	3		
Genova	1		
Milano	1		1
Napoli «Federico II»	3	1	
Napoli II Ateneo	5		1
Padova	2		1
Parma	1		
Pavia 1ª fac.	2		
Pavia 2ª fac. Varese	1		
Pisa			1
Reggio Calabria	1		1
Roma «La Sapienza»	1	1	
Torino	1		
Trieste	1		

MEDICINA INTERNA

Università di:	A	B	C
Bari 1ª scuola			3
Bari 2ª scuola			1
Bologna 1ª scuola			1
Bologna 3ª scuola	4		
Brescia	1		1
Cagliari	2	1	2
Catania			3
Chieti	1		1
Firenze	2		
Genova	1		
Messina		1	1
Milano 1ª scuola	1		
Milano 2ª scuola	1		1
Milano Cattolica	5		1
Modena	1		
Napoli «Federico II»	6		
Napoli II Ateneo	1		
Palermo 1ª scuola			1
Palermo 2ª scuola			1
Pavia 1ª fac.	6		
Perugia	1		
Reggio Calabria	2		
Roma «La Sapienza» 3ª sc.	1		
Roma II	2		
Siena	3		
Torino	2	1	
Trieste	4		
Udine	2		
Verona	1		

2 PAB

MEDICINA TROPICALE

Università di:	A	B	C
Milano	1		

NEFROLOGIA

Università di:	A	B	C
Bologna	2		
Cagliari	5		3
Catania	1		1
Chieti			1
Firenze	1		
Genova	1		
Messina 1ª sc.			1
Messina 2ª sc.			2
Milano			1
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			1
Palermo			1
Reggio Calabria	2		
Roma II	1		
Siena			1
Verona	1		

NEUROLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari			5
Cagliari			2
Catania			3
Chieti			4
Messina			1
Milano			4
Milano Cattolica	3		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			1
Padova			1
Palermo			2
Parma			1
Pavia			1
Pisa	2		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		1
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		2
Roma II			1
Sassari			2
Torino			1
Trieste			1
Verona			1

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università di:	A	B	C
Bari			1
Cagliari	2		1
Catania			1
Firenze	1		
Messina			1
Padova			1
Palermo			2
Pavia			2
Pisa			1
Verona	1		

2 PAB

ONCOLOGIA

	A	B	C
Università di:			
Ancona	1		
Cagliari	1		2
Catania			2
Ferrara			2
L'Aquila	1		
Messina			1
Milano Cattolica	2		
Napoli «Federico II»	6	1	2
Napoli II Ateneo		1	1
Padova			1
Parma	2		
Perugia			1
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1	1	
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	1		
Torino	2		
Udine	2		

PEDIATRIA

	A	B	C
Università di:			
Bari 1ª scuola			6
Bari 2ª scuola			7
Bologna 1ª scuola	2		1
Cagliari	1		2
Catania			4
Chieti			2
Firenze		1	1
Genova 1ª scuola	2		2
Genova 2ª scuola	1		2
Messina			4
Milano 1ª scuola	3		3
Milano 2ª scuola			1
Milano 3ª scuola			2
Milano Cattolica	7		
Napoli «Federico II»	11		2
Napoli II Ateneo	7		5
Padova			2+1 PAB
Palermo			3
Pisa	1		
Reggio Calabria	3		1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.	2		
Sassari			4
Torino			3
Verona			2+1 PAB

PSICHIATRIA

	A	B	C
Università di:			
Ancona			1
Bari			1
Bologna			4
Brescia		1	
Cagliari			6
Catania			1
Chieti			2
Firenze		1	
Messina	1		2
Milano	1		1
Napoli «Federico II»	4	1	
Napoli II Ateneo	7		1
Padova			1
Palermo			2
Perugia	1		
Pisa			6
Roma «La Sapienza» 1ª sc.	1	2	
Roma «La Sapienza» 2ª sc.		1	
Roma II	3	1	
Siena	2		1
Torino	2		2
Trieste	1		
Verona			1

REUMATOLOGIA

	A	B	C
Università di:			
Cagliari			1
Catania			1
Chieti	1		1
Milano	3		
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo			1
Siena	1	1	

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

	A	B	C
Università di:			
Ancona	1		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo	1		
Pavia			2

CARDIOCHIRURGIA

	A	B	C
Università di:			
Bari	1		
Catania			1
Milano	2		2
Napoli «Federico II»	1		
Napoli II Ateneo	2		
Pavia			1
Roma «La Sapienza»		1	
Siena	1		1
Verona	1		1

CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE

Università di:	A	B	C
Bari			1
Cagliari			3
Catania	1		1
Genova	1		
L'Aquila			1
Messina			1
Napoli «Federico II»	3		1
Napoli II Ateneo			1
Palermo			2
Pisa	1		
Reggio Calabria	1		
Roma II	1		
Sassari			1
Siena	1		

CHIRURGIA GENERALE

Università di:	A	B	C
Bari			1
Bologna III sc.	2		
Cagliari			1
Catania			3
Chieti	1		
Genova 2ª scuola	1		
Genova 3ª scuola	4		
L'Aquila	1		
Messina 1ª scuola			1
Messina 2ª scuola			1
Messina 3ª scuola			1
Milano	2		2
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II» 1ª sc.	4		
Napoli «Federico II» 2ª sc.	4		
Napoli II Ateneo	1		
Palermo 1ª sc.			2
Palermo 2ª sc.			2
Parma	1		
Pavia II fac. (Varese)	1		
Perugia	2		1
Pisa		1	
Sassari			1
Torino 1ª scuola	1		1
Torino 2ª scuola	1		
Trieste	1		
Verona	1		

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE

Università di:	A	B	C
Ferrara			1
L'Aquila	1		
Napoli «Federico II»	4		
Parma	1		1
Roma «La Sapienza»	1		
Torino	2		
Verona	1		

CHIRURGIA PEDIATRICA

Università di:	A	B	C
Catania	1		1
Messina			1
Napoli «Federico II»	2		
Palermo			1
Siena	1		
Verona	1		

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA

Università di:	A	B	C
Catania			2
Genova	2		
Milano Cattolica	1	1	
Napoli «Federico II»	2	1	
Padova		1	1
Roma «La Sapienza»	1		
Roma II	1	1	

CHIRURGIA TORACICA

Università di:	A	B	C
Cagliari			2
Catania	2		1
Genova	3		
Messina			1
Milano	2		
Napoli «Federico II»	2		
Napoli II Ateneo	2		
Padova			1
Palermo			1
Roma II	1		
Siena	1		
Torino	2		
Trieste	3		

CHIRURGIA VASCOLARE

Università di:	A	B	C
Ancona		1	
Cagliari			1
Catania	1		1
Firenze	2		
L'Aquila	1		
Milano 1ª scuola			2
Milano 2ª scuola		1	
Modena	1		1
Napoli «Federico II»	2		1
Palermo			2
Parma	1		
Roma La Sapienza» 1ª sc.	1		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.		1	
Roma II	1		
Trieste	1		
Verona			1

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Università di:	A	B	C
Bari 1ª scuola	1	1	2
Bari 2ª scuola			2
Bologna 1ª sc.			3
Brescia			1
Cagliari			2
Catania 1ª scuola			2
Catania 2ª scuola			1
Chieti			1
Ferrara			1
Firenze	1	1	1
Messina			3
Milano 1ª scuola			2
Milano 2ª scuola			2
Milano 3ª scuola			3
Milano Cattolica	3		5
Napoli «Federico II»	3		1
Napoli II Ateneo			3
Palermo 2ª sc.			2
Parma			1
Pavia 1ª fac.			2
Pavia 2ª fac. (Varese)	1		1
Perugia			2
Pisa			2
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza» 2ª sc.			1
Roma II	1		2
Sassari			1
Siena	1		1
Torino			6
Verona			1 PAT

NEUROCHIRURGIA

Università di:	A	B	C
Catania			2
Firenze			1
Genova	1		
Messina			1
Milano	3		
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Verona			1+1 PAT

OFTALMOLOGIA

Università di:	A	B	C
Bari		1	4
Bologna		1	1
Cagliari			1
Catania			1
Chieti			2
Ferrara			1
Firenze		1	1
L'Aquila			1
Messina	1		1
Milano 1ª scuola		1	1
Milano Cattolica	3		
Napoli II Ateneo		1	1
Padova			1
Palermo			1
Parma			1
Pavia			1
Pisa			1
Roma «La Sapienza» 1ª sc.		1	1
Roma «La Sapienza» 2ª sc.			3
Roma II		1	
Sassari			1
Siena		1	1
Torino			2
Udine			1

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Università di	A	B	C
Bologna			2
Cagliari	2		2
Catania			2
Genova			1
Milano 1ª scuola	2	1	6
Milano Cattolica		1	1
Modena 2ª scuola	2		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			2
Palermo			2
Pisa		1	1
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»	1		
Sassari			2
Siena	2	1	1
Torino	1		2
Trieste	1		
Verona	1		1 PAT

OTORINOLARINGOIATRIA

Università di:	A	B	C
Bari		1	
Brescia	1		1
Cagliari	1		
Catania			1
Firenze		1	
Genova	1		
Messina			1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	2		
Palermo			2
Perugia			1
Roma II		1	

UROLOGIA

Università di:	A	B	C
Cagliari			1
Catania			1
Chieti	1		2
Firenze	1		
Genova	3		
Milano	2		
Milano Cattolica	3		
Napoli «Federico II»	3		
Padova			1
Palermo			2
Pavia	2		
Perugia	1		
Reggio Calabria	1		
Roma «La Sapienza»		1	
Verona			1 PAT

ANATOMIA PATOLOGICA

Università di:	A	B	C
Bologna	1		
Cagliari	1		
Messina			1
Milano II sc.			1
Napoli «Federico II»	2		
Pavia			1
Roma I	3		
Sassari	2		
Siena	1		
Verona			1

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Università di:	A	B	C
Ancona	2		3
Bari			2
Bologna	1		1
Catania			1
Chieti	2		2
Ferrara			1
Firenze	2	2	
Genova	2		
Messina			2
Milano 1ª scuola	12		
Milano 2ª scuola	6		8
Milano Cattolica	1		1
Modena	2		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			2
Padova	1	1	4+1PAB
Palermo			4
Parma	1		
Perugia	1		
Pisa	4	1	5
Reggio Calabria	4		
Roma «La Sapienza»		3	
Roma II	3	1	
Sassari			1
Siena	7		
Torino	4		
Trieste	3		
Udine	2		
Verona			2

BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Brescia	1		
Catania			1
Firenze	1	1	
Messina			1
Milano	3		
Napoli «Federico II»	3		1
Parma	1		
Pavia	1		
Reggio Calabria	1		
Siena	9		

FARMACOLOGIA

Università di:	A	B	C
Catania			1
Messina			1
Milano	2		1
Napoli «Federico II»			1
Padova	1		

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Università di:	A	B	C
Ancona	2		
Bari	5		
Cagliari	4		
Catania			1
Chieti			2
Firenze	2		
Genova	3		
L'Aquila	5		
Messina	3	1	2
Milano	4		
Milano Cattolica	4	1	
Modena	3		
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo	6	1	
Padova	1		
Pavia	4		
Perugia	2		
Pisa	3	1	
Reggio Calabria	4		
Roma «La Sapienza»	2		
Roma II	1		
Siena	2		
Torino	3		
Trieste	2	2	
Verona	1		

MEDICINA DEL LAVORO

Università di:	A	B	C
Ancona	1		
Bari		1	
Bologna		1	
Cagliari	1		2
L'Aquila	1	1	
Messina	1	1	1
Modena	2		
Napoli «Federico II»	3	1	
Napoli II Ateneo 2ª sc.			1
Padova		2	
Palermo		1	3
Pavia 1ª scuola	2		
Perugia	1		1
Pisa		1	
Pisa		1	
Roma «La Sapienza»		1	
Trieste	3		
Verona	1		

MEDICINA LEGALE

Università di:	A	B	C
Bari	3	1	
Bologna		1	
Catania	1	1	2
Firenze		1	
Genova		1	
Milano		1	
Milano Cattolica	2	1	
Napoli «Federico II»	3	2	
Napoli II Ateneo 2ª sc.	3		
Palermo		1	1
Pavia	1		
Reggio Calabria	5	1	2
Roma «La Sapienza»	4	1	
Roma II	5	1	1
Siena		2	1
Torino		1	1
Trieste	5	2	1
Verona	1		

MEDICINA NUCLEARE

Università di:	A	B	C
Firenze	2		
Milano	5		1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	3		
Napoli II Ateneo			1
Roma «La Sapienza»	1		

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Università di:	A	B	C
Catania			2
Genova	3		
Messina			1
Milano	3		
Milano Cattolica	1		
Modena	1		
Napoli «Federico II»	3		
Padova	1		
Palermo			2
Reggio Calabria	1		
Torino	1		

PATOLOGIA CLINICA

Università di:	A	B	C
Bari	1		
Catania			2
Chieti	3		
Messina			1
Milano Cattolica	1		
Modena	1		
Napoli «Federico II»	3		
Padova	1		
Palermo			2
Torino	4		

RADIODIAGNOSTICA

Università di:	A	B	C
Bari	2		
Bologna	2		1
Cagliari	5		3
Catania			2
Chieti	2	1	1
Firenze	1	1	
Genova	1		1
L'Aquila	2		
Messina			1
Milano	19	1	1
Milano Cattolica	7	1	1
Napoli «Federico II»	5		
Napoli II Ateneo	1	1	
Palermo			3
Parma	1		
Pavia			2
Pisa	1		3
Roma «La Sapienza»	2	1	
Roma II			4
Sassari			2
Siena	2	1	
Torino	5		
Trieste			1
Verona		1	

RADIOTERAPIA

Università di:	A	B	C
Genova			1
Milano Cattolica	1		
Napoli «Federico II»	1		
Pisa	1		
Sassari	2		

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
GUZZANTI

95A3878

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1994, Prot. n. 2669, di autorizzazione ad istituire diplomi universitari ex novo senza preventiva previsione nel piano di sviluppo universitario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992 relativo alla modifica dell'ordinamento didattico universitario inerente il corso di diploma in matematica;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 14 febbraio 1995, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

viene modificato l'art. 135 e dopo l'art. 136 viene aggiunto, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, l'art. 137, per l'inserimento del diploma universitario in matematica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Capo II

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE, NATURALI

Art. 135. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce i seguenti diplomi universitari:

in informatica;

in matematica.

Diploma universitario in matematica

Art. 137.

1. Scopi e durata del corso di diploma.

Il corso di diploma ha la durata di due anni e ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in matematica.

2. Accesso al corso di diploma.

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova.

Le modalità della prova verranno stabilite dalla struttura didattica competente, nei limiti indicati dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Corsi di laurea e di diploma universitario affini.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal 3 comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, il corso di laurea in astronomia, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica.

Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti.

4. Corso degli studi.

La struttura didattica competente per il corso di diploma in matematica è la stessa di quella del corso di laurea in matematica integrata con i titolari di insegnamenti specifici del corso di diploma in matematica. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico d'Ateneo, tale struttura è il consiglio di corso di laurea in matematica.

Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità e si articola in corsi annuali o in moduli semestrali. Il numero delle ore dei corsi annuali e semestrali è regolato da quanto stabilito dalle norme vigenti. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per il corso di laurea in matematica. Il *curriculum* del diploma universitario in matematica è il seguente:

1° anno:

Analisi matematica I (annuale).

Geometria I (annuale).

Un corso annuale o due moduli semestrali della sottoarea della analisi numerica o della sottoarea informatica (tabella *A*).

Un corso annuale o due moduli semestrali scelti nella tabella *A* o nella tabella *B*.

2° anno:

Algebra (annuale).

Analisi matematica II (annuale).

Un corso annuale o due moduli semestrali scelti nella tabella *A*;

Un corso annuale o due moduli semestrali scelti nella tabella *A* o nella tabella *B*.

TABELLA *A*

AREA MATEMATICA

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:

algebra computazionale;
algebra lineare;
logica matematica;
matematica discreta.

Sottoarea della geometria:

geometria II;
matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari:

matematiche complementari;
storia delle matematiche;
matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica:

meccanica razionale.

Sottoarea dell'analisi numerica:

analisi numerica;
calcolo numerico;
calcolo numerico e programmazione;
laboratorio di programmazione e calcolo;
metodi di approssimazione.

Sottoarea dell'informatica:

fondamenti dell'informatica;
informatica generale;
informatica applicata;
laboratorio di informatica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:

ricerca operativa.

TABELLA B

AREA DELLA FISICA.

fisica generale I;
fisica generale II.

AREA DELLA MATEMATICA APPLICATA:

metodi e modelli matematici per le applicazioni;
biomatematica.

AREA DELLA MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE:

matematica attuariale;
matematica finanziaria;
modelli matematici per i mercati finanziari.

AREA DELL'ANALISI ECONOMICA:

analisi economica;
econometria;
economia matematica.

All'inizio di ogni anno accademico verranno indicati i corsi attivati.

5. *Esame di diploma.*

Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ferrara, 19 giugno 1995

Il rettore: CONCONI

95A3857

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti di costituzione del senato accademico integrato dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la delibera del 1° febbraio 1995 con la quale il suddetto organo, sentito il consiglio di amministrazione, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota rettorale prot. n. 1021 del 18 febbraio 1995 con la quale e stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con il quale è stato chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Viste le deliberazioni del senato accademico integrato del 9 giugno 1995 con le quali, sulla base dei rilievi ministeriali, con la prescritta maggioranza di voti favorevoli sono state approvate alcune modifiche da apportare allo statuto, nonché è stata espressa opposizione ad altre modifiche;

Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 giugno 1995

Il rettore: BLASI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. L'Università di Firenze è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo art. 2.

2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.

3. Favorisce lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.

4. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.

5. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come presupposto della formazione culturale e professionale.

6. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 4.

7. Assicura l'apporto della facoltà di medicina e chirurgia e delle strutture di ricerca dell'area biomedica al perseguimento delle finalità previste dall'art. 32 della Costituzione.

Art. 2.
Libertà fondamentali

1. L'Università informa la propria attività:

a) al rispetto della libertà di ricerca, garantendo in particolare la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni minime per l'esercizio della ricerca, ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;

b) al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione degli insegnamenti ad opera delle strutture didattiche;

c) al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità ai curricula didattici, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

d) al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite.

Art. 3.

Strutture dell'ateneo

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

2. Le strutture cui è attribuita o può essere attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono quelle indicate dal presente statuto.

Art. 4.

Autonomia normativa dell'Università e delle strutture

1. L'Università adotta regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attività che si denominano regolamenti di ateneo.

Tali regolamenti sono quelli:

a) previsti dalla legge ed approvati secondo le procedure da essa prescritte;

b) esplicitamente previsti per materie definite dallo statuto ed approvati secondo le procedure da esso prescritte per ciascuno di tali regolamenti;

c) espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici secondo le procedure di cui al comma successivo.

2. Le norme regolamentari di cui al punto *c)* del comma precedente in materia di attività e di organizzazione didattica e scientifica sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione. Ogni altra norma regolamentare di cui al punto *c)* del comma precedente è deliberata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento instaurato per la deliberazione di tali norme, ciascuno dei due organi può rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti.

Sulla competenza decidono in via definitiva nei successivi trenta giorni, in seduta congiunta, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei voti pari ai 2/3 del totale dei membri dei due organi.

3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle norme e dei principi del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo.

4. I regolamenti delle strutture di cui al comma precedente, sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentiti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.

5. Il rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro trenta giorni rinvia il regolamento al consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale consiglio potrà replicare entro i successivi sessanta giorni.

6. Viste le controdeduzioni il rettore:

a) ove si tratti di vizi di legittimità respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;

b) ove si tratti di questioni di merito e il consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei 3/5 dei componenti emana il regolamento.

Art. 5.

Efficienza ed efficacia

1. Tutte le strutture dell'Università, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione al principio di massima efficienza, efficacia ed economicità.

2. Al fine della valutazione dell'efficienza ed efficacia, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità prevede la costituzione da parte del consiglio di amministrazione di un organismo di valutazione in ordine agli aspetti gestionali tecnico-amministrativi.

3. Al fine della valutazione dell'efficienza ed efficacia nella organizzazione della didattica e della ricerca il senato accademico si doterà, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, di uno o più nuclei di valutazione che, nella loro composizione, tengano conto delle aree di ricerca.

4. Le valutazioni di cui al comma precedente costituiscono elementi di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarità dell'area scientifica di afferenza.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università uniforma la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità. Per le attività di ricerca di cui ai commi 4 e 5 l'attuazione concreta di tali principi è rimessa al regolamento previsto dal comma 6.

3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.

4. Nell'ambito delle finalità e del metodo della ricerca scientifica, l'Università può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca.

5. L'Università può inoltre svolgere altre attività per conto terzi nel rispetto della priorità dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca di ciascuna struttura, nonché delle attività di cui ai commi 3 e 4; sono comunque fatti salvi i casi nei quali la legge espressamente obbliga l'Università a rilasciare pareri e certificazioni.

6. Apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, specificherà i criteri cui dovrà uniformarsi lo svolgimento delle attività previste nei commi 4 e 5, nonché le forme ed i modi di pubblicità dei risultati delle ricerche. Il regolamento dovrà comunque prevedere le forme ed i modi di esplicazione del sindacato del senato accademico sull'ambito ed il limite di cui al comma 4 e sulle priorità di cui al comma 5. Spetta comunque al consiglio di amministrazione approvare la disciplina della partecipazione del personale tecnico-amministrativo e le modalità di ripartizione dei proventi, determinando la somma da destinare all'Università per spese di carattere generale ed i criteri per l'assegnazione dei compensi al personale che collabora a tali attività, fermo restando il limite massimo dell'entità dei proventi, percepibili dal personale stesso, fissato dalla legislazione in materia, in quanto applicabile all'Università.

7. La disciplina contrattuale prevista dall'art. 60 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Firenze si conforma alle disposizioni dei commi precedenti e del regolamento previsto dal comma 6.

Art. 7.

Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica ai sensi del successivo art. 20.

2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate.

3. L'Università promuove, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio universitario e può concorrere con lo Stato e con le Regioni agli interventi di loro competenza.

4. L'Università, in attuazione del diritto fondamentale degli studenti di cui all'art. 2, lettera *c)*, garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti

5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo potrà essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, quale il C.U.S., mediante convenzione all'uopo stipulata.

Art. 8.

Aree di ricerca

1. Sono aree di ricerca ai fini della rappresentanza in senato accademico, le seguenti:

area bio-medica;

area delle scienze sociali;

area scientifica;

area tecnologica;

area umanistica.

2. Il senato accademico provvederà, sentiti i dipartimenti interessati, ad individuare i dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree come sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 9.

Diritto all'informazione

1. L'Università assume i principi dell'informazione, della trasparenza, dell'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come condizioni essenziali del proprio funzionamento, anche attraverso strumenti stabili e periodici di informazione.

2. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalle disposizioni di legge vigenti e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale regolamento indica altresì ogni altra forma di pubblicità dei provvedimenti di maggiore rilevanza adottati dall'Ateneo, in attuazione dei principi di cui al comma 1.

Art. 10.

Garante

1. È istituito nell'Università il garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente all'Università può sottoporgli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà di cui all'art. 2, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università.

Il garante è nominato da un comitato formato da:

i decani delle cinque aree di ricerca di cui all'art. 8;

il difensore civico della regione Toscana;

il difensore civico del comune di Firenze.

Il garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Università, pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata che viene pubblicata sul periodico dell'Università e, in casi di particolare rilievo, su quotidiani di informazione.

Il garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Università.

Apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, disciplina la figura del garante.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e di coordinamento.

2. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, curando l'attuazione delle rispettive deliberazioni ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali;

b) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;

c) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Emana inoltre con proprio decreto i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'art. 4, commi 4 e seguenti;

d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;

h) esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;

i) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;

l) presenta al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge;

m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

3. Il rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con specifica indicazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza riferendone al consiglio di amministrazione o al senato accademico, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.

4. Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Università, che abbiano presentato la propria candidatura ai sensi del successivo comma sesto.

Il rettore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.

5. Il rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

i professori di ruolo e fuori ruolo;

i ricercatori confermati;

i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di facoltà;

il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso.

6. Le elezioni si svolgono fra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza, e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione.

Tra il sessantesimo ed il trentesimo giorno anteriore a tale data sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale.

Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche, che intende perseguire nel governo dell'Università.

Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale ed agli organi di informazione locali.

7. Nel caso di anticipata cessazione del rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

8. Il rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la maggioranza degli aventi diritto.

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo.

Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del terzo anno.

10. Il rettore nomina un pro-rettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia.

Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato accademico. In quest'ultimo organo il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.

Il rettore può altresì nominare, fra i professori di ruolo, altri pro-rettori che lo coadiuvano nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti.

Art. 13.

Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico:

a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonché, per quanto di sua competenza, le altre norme regolamentari di cui al precedente art. 4;

b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili;

c) delibera le richieste al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio di amministrazione e le facoltà;

d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore per l'approvazione del consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera *b)*;

f) coordina le attività didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le facoltà, nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;

g) valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 3 e 4;

h) delibera un regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1 lettera *c)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione di servizi didattici e di ricerca;

l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

2. Il senato accademico è composto da:

il rettore che lo presiede;

il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;

i presidi di facoltà;

un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;

tre rappresentanti degli studenti;

il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il pro-rettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore.

3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei consigli di facoltà; non può essere eletto più di uno studente per facoltà.

4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri dei consigli di facoltà.

5. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalità.

6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di amministrazione, non possono far parte del senato accademico.

7. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, per quanto di sua competenza, le altre norme regolamentari di cui al precedente art. 4;

b) delibera i bilanci di previsione annuale e pluriennale acquisito il parere del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera *e)*, e le relative variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;

c) delibera le piante organiche del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo;

d) delibera i criteri per l'assegnazione delle unità di personale tecnico e amministrativo alle varie unità amministrative e la ripartizione tra queste delle risorse finanziarie tenuto conto delle proposte motivate

del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, delle piante organiche, delle risorse disponibili, dei risultati della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole strutture nonché delle esigenze dalle stesse prospettate;

e) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa dell'Ateneo, anche avvalendosi di appositi organi che dovranno essere previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) delibera, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi;

g) attribuisce le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'art. 34, comma 1, ed esercita ogni altra attribuzione in materia di organizzazione amministrativa che ad esso sia conferita dal titolo VI del presente statuto;

h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da:

il rettore che lo presiede;

il pro-rettore vicario con funzioni di vice-presidente;

il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario;

un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie di personale: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo; l'elettorato passivo per i docenti ed i ricercatori è riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

Fanno altresì parte del consiglio:

due rappresentanti degli studenti.

Per la validità delle elezioni studentesche è necessaria la partecipazione di almeno il 10% degli studenti.

3. Il consiglio ad ogni rinnovo può altresì individuare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, fino ad un massimo di due enti pubblici o privati che avranno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante in consiglio. I membri di cui al presente comma non possono essere individuati fra il personale universitario. I membri esterni ed il rappresentante del Governo non possono partecipare alle riunioni concernenti le modifiche di statuto.

4. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne stabilisce tempi e modalità; per quanto riguarda gli studenti le modalità sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. Ogni membro elettivo del consiglio di amministrazione non può comunque essere rieletto più di una volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3 decadono insieme ai membri elettivi.

TITOLO III
LA DIDATTICA

Art. 15.
Titoli universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:

diploma universitario;

diploma di laurea;

diploma di specializzazione;

dottorato di ricerca.

gli altri titoli previsti dalla legislazione in materia.

Art. 16.
Strutture didattiche

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università si articola in facoltà, corsi di laurea, corsi di diploma, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca.

2. La realizzazione di servizi didattici potrà avvenire altresì in collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la costituzione di organismi associativi secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13, comma 1, lettera *i)*.

3. L'elencazione delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma, dei corsi di dottorato e delle scuole presenti nell'Università, gli ordinamenti didattici degli stessi e le relative tabelle sono contenuti nel regolamento didattico di Ateneo. L'adozione del regolamento, che dovrà essere deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, e le successive modificazioni ed integrazioni saranno deliberate dal senato accademico su proposta dei consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei consigli di facoltà interessati e, per i corsi di dottorato, dei dipartimenti interessati.

4. Il regolamento didattico di Ateneo per le materie indicate nell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, detta altresì criteri generali per l'adozione dei regolamenti interni delle singole strutture didattiche che vi provvedono in conformità ai medesimi.

5. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere la data di inizio dell'anno accademico ed i termini per la chiusura delle iscrizioni.

Art. 17.
La facoltà

1. La facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della facoltà, il consiglio, la giunta e il preside.

Tutte le componenti del consiglio di facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il consiglio di facoltà si compone:

del preside che lo convoca e lo presiede;

dei professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

di una rappresentanza dei ricercatori eletta per un triennio, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, determinato con delibera del consiglio di facoltà, tenuto conto del numero complessivo dei membri del consiglio e di quello dei ricercatori assegnato alla facoltà;

di una rappresentanza degli studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

3. Spettano al consiglio di facoltà:

a) la destinazione dei posti di ruolo di professore e di ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, secondo le modalità ivi previste;

c) le questioni attinenti allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per le quali è richiesta dalla legge la deliberazione della facoltà;

d) la predisposizione della relazione biennale sulla attività didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;

e) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;

f) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori;

g) il coordinamento dei corsi di laurea;

h) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facoltà di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. Al consiglio di facoltà riunito con la presenza di tutti i ricercatori spettano:

a) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facoltà, salvo quanto previsto dal precedente comma 3, lettera *a)*, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;

b) l'attribuzione e l'affidamento dei compiti didattici ai ricercatori;

c) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39.

5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. La destinazione e le modalità di copertura dei posti di ricercatore nonché le questioni relative alle persone dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al comma 2.

6. La giunta coadiuva il preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facoltà ai sensi dei precedenti commi tre, quattro e cinque del presente articolo; ad essa il consiglio di facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto *h)* del comma 3; essa è composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dodici nominati dal preside tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, ove esistente, dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea. I membri della giunta, se non presenti ad altro titolo, sono membri di diritto del consiglio di facoltà.

7. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.

8. Il preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facoltà, da un corpo elettorale composto:

da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo;

da tutti i ricercatori confermati della facoltà;

dai rappresentanti degli studenti presenti in consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal 3 comma dell'art. 40 per la validità della votazione.

Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso Decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

9. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

10. Il preside può designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

12. La carica di preside è incompatibile con quella di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Università.

13. Alle facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Art. 18.

Corsi di laurea e di diploma universitario

1. Nelle facoltà articolate in uno o più corsi di laurea e/o in corsi di diploma universitario, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e/o di diploma universitario.

Nelle facoltà con unico corso di laurea articolato in più indirizzi, in corrispondenza dei medesimi sono istituiti i consigli di indirizzo, con gli stessi compiti e attribuzioni dei consigli di corso di laurea e/o di diploma universitario.

I consigli di corso di laurea e di diploma sono costituiti anche in corrispondenza di corsi di laurea e di diploma interfacoltà.

Spettano a tali consigli:

a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;

b) la presentazione al consiglio di facoltà del piano di sviluppo del corso di laurea e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

c) la presentazione al consiglio di facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; su tali proposte il consiglio di facoltà si esprime approvandole oppure respingendole con delibera motivata;

d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti;

e) la presentazione al consiglio di facoltà della relazione annuale sulla attività didattica;

f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti;

g) la formulazione di proposte e di pareri al consiglio di facoltà in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il regolamento del corso di laurea o di diploma può prevedere la costituzione di una giunta operante su delega del consiglio.

4. Fanno parte dei consigli di cui al presente articolo tutti i professori ed i ricercatori che svolgono, a qualunque titolo, attività didattica nei corsi, nonché i lettori di madrelingua ed una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite nel regolamento di cui al comma precedente.

5. Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovraintende alle attività del corso di laurea o dell'indirizzo. Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente può farsi coadiuvare da un vice-presidente da lui scelto.

Art. 19.

Scuole di specializzazione

1. Per ciascuna scuola prevista dal regolamento didattico di Ateneo è costituito un consiglio presieduto dal direttore designato dallo stesso consiglio fra i professori di ruolo e ricercatori confermati a tempo pieno, membri del consiglio stesso. Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

2. Il consiglio è composto da tutti i professori, anche a contratto, dai ricercatori cui sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre studenti.

3. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 20.

Altre attività didattiche

1. Costituisce attività istituzionale dell'Università lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 6, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e di cui all'art. 14 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo modalità stabilite nei regolamenti delle singole strutture.

2. Ulteriori attività didattiche, comprese quelle previste nel comma 2 del citato art. 6, potranno essere svolte dalle strutture universitarie; qualora ciò avvenga su richiesta di terzi non vi potranno essere oneri a carico del bilancio universitario e sarà possibile la corresponsione di compensi al personale che presta la propria attività, secondo criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, fermo restando il limite massimo dell'entità dei proventi, percepibili dal personale stesso, fissato dalla legislazione in materia, in quanto applicabile all'Università.

3. L'Università può rilasciare attestati di partecipazione ai corsi sopraindicati.

TITOLO IV

LA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 21.

Strutture di ricerca

1. Per la organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca l'Università si articola in dipartimenti. Altre strutture scientifiche possono essere costituite secondo quanto previsto negli articoli compresi nel presente titolo.

2. È garantita l'autonomia di organizzazione delle strutture in relazione ai loro compiti istituzionali nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto.

Art. 22.

Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinarmente sul medesimo ambito tematico e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà.

Apposito regolamento di Ateneo deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, precisa e determina la normativa per l'ordinamento dei dipartimenti.

Spetta comunque al senato accademico prevedere le dimensioni minime ed i criteri per la definizione della omogeneità o della convergenza dei settori di ricerca.

2. Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore i dipartimenti promuovono e coordinano l'attività di ricerca e concorrono alle attività didattiche.

3. Ciascun professore e ricercatore opta per uno dei dipartimenti dell'Ateneo in cui si svolge attività di ricerca attinente al suo settore disciplinare; opzioni diverse possono essere autorizzate di volta in volta dal senato accademico, sentito il dipartimento al quale l'interessato intende afferire; la mancata opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del senato accademico.

4. La costituzione di un dipartimento è deliberata, anche su iniziativa di docenti interessati, dal senato accademico, in conformità del regolamento di Ateneo di cui al comma 1; il consiglio di amministrazione provvede ad attribuire al dipartimento le risorse finanziarie, di locali e di personale; in relazione alla disponibilità di tali risorse il consiglio di amministrazione può differirne l'attivazione.

La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche. La disattivazione dei dipartimenti, anche su iniziativa del consiglio di amministrazione o dei docenti interessati, è deliberata dal senato accademico secondo forme e procedure individuate nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 23.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento il consiglio, il direttore e la giunta.

2. Gli organi del dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente statuto e da disposizioni legislative e regolamentari con esso non incompatibili.

Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca.

Il direttore rappresenta il dipartimento e presiede il consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza.

La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare funzioni proprie del consiglio del dipartimento ad essa delegate con delibera assunta a maggioranza dei componenti dello stesso consiglio.

3. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, con modalità da definire nel regolamento di cui al precedente art. 22, comma 1, oltre che dal segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il consiglio di dipartimento può prevedere la partecipazione di una rappresentanza degli studenti.

4. Il direttore del dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al dipartimento stesso; è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il direttore può designare, fra i membri del consiglio, un vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

5. La giunta è composta:

dal direttore che la presiede;

da una rappresentanza paritetica di professori ordinari, associati e ricercatori eletti dalle rispettive componenti;

da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al dipartimento tra i rappresentanti del consiglio.

Parteciperà altresì alle sedute il segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

I membri della giunta durano in carica tre anni e possono essere eletti una sola volta consecutivamente.

Art. 24.

Autonomia del dipartimento

1. Al dipartimento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

2. Il consiglio di dipartimento può dotarsi di un regolamento interno, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

3. Il consiglio di dipartimento con il regolamento di cui al comma precedente può prevedere norme specifiche riguardanti l'assetto organizzativo necessario per l'assolvimento dei compiti di ricerca e di didattica connessi alle attività assistenziali prestate nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale che coinvolgano l'impiego di grandi attrezzature e le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti stessi, verificata la disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie, determina la data di attivazione del centro. La costituzione di centri può anche essere connessa alle attività di cui all'art. 6, comma 3 del presente statuto.

2. Partecipano all'attività del centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai dipartimenti interessati.

3. La delibera costitutiva indica la struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento.

4. Al centro, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.

Art. 26.

Centri interuniversitari di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Università il consiglio di amministrazione ed il senato accademico possono deliberare la costituzione di centri interuniversitari di ricerca.

2. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate.

3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa e le norme di funzionamento del centro e le relative competenze. Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze, il centro è da considerarsi Unità amministrativa.

4. Per quanto concerne l'Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO V
ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 27.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, di cui fanno parte le biblioteche, i fondi librari ed i centri di documentazione dell'Università di Firenze, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, saranno definiti organi, modalità costitutive ed organizzative delle Biblioteche, dei fondi librari, dei centri di documentazione e di un organismo centrale cui è demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema bibliotecario, nonché alla sua organizzazione funzionale.

3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il regolamento di cui al comma precedente individua le strutture organizzative cui è attribuita l'autonomia amministrativa, contabile e di spesa.

Art. 28.

Musei

1. I Musei provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dei musei.

3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei musei.

Art. 29.

Centri

1. Per attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, che abbiano carattere continuativo e che interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti centri di servizio le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo. L'Ateneo promuove altresì attività e centri di servizio per la diffusione della cultura italiana.

2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma potrà altresì avvenire in collaborazione con altre Università, Enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.

3. Con regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, saranno dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei centri di servizio.

4. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei centri di servizio.

5. Una o più facoltà e/o dipartimenti possono deliberare, con il consenso del senato accademico, l'istituzione di centri di studi provvedendo alle risorse necessarie, e con la finalità di effettuare e promuovere ricerche e altre attività dirette a migliorare la didattica universitaria ed a sviluppare particolari settori della ricerca scientifica.

6. In casi eccezionali e con apposita e motivata deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i centri di studi di particolare rilevanza possono essere considerati unità amministrative.

Art. 30.

Aziende

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, può utilizzare il modello organizzativo di azienda, secondo la disciplina da dettare nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

2. A norma degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e del decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993, per ciò che attiene alla facoltà di medicina e chirurgia, l'Ateneo può istituire un policlinico.

3. Le modalità organizzative e gestionali del policlinico o dell'azienda mista, nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università, debbono garantire il principio della libertà e dell'autonomia della ricerca scientifica, della didattica e del necessario supporto assistenziale che può trovare riscontro nell'istituzione di strutture dipartimentali assistenziali o in altri modelli organizzativi sperimentali.

4. Qualora si intenda adottare il modello organizzativo del policlinico la facoltà di medicina e chirurgia proporrà le modifiche al presente statuto necessarie ad individuare le strutture organizzative e gestionali del policlinico, nel rispetto dei fini istituzionali. In tal caso, apposito regolamento, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, detterà disposizioni sulle modalità di costituzione e funzionamento del policlinico.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31.

Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici amministrativi sia dell'unità centrale che delle altre unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca.

2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Spetta al consiglio di amministrazione individuare, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici che comportano l'esercizio dei poteri e delle responsabilità dirigenziali.

Il consiglio di amministrazione verifica la rispondenza della gestione amministrativa agli obiettivi ed ai programmi definiti dagli organi di governo ed alle direttive generali impartite.

Art. 32.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opererà per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo suddivise per singole unità amministrative e con indicazione dei profili e delle qualifiche;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;

c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;

d) favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;

e) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'amministrazione universitaria incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università e tenuto conto dei principi in materia di pubblico impiego. Il consiglio di amministrazione detterà i criteri ed i limiti per l'attribuzione di tali incarichi.

4. Le materie previste nel presente articolo sono oggetto di trattativa con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in conformità alla legislazione vigente ed a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 33.

L'unità amministrativa centrale

1. È costituita l'Unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'Università.

2. All'Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento dell'Università di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il direttore amministrativo è direttamente responsabile della gestione della Unità amministrativa centrale. Nell'ambito di detta struttura è costituito un comitato composto dai responsabili degli uffici dirigenziali, dai titolari di funzioni equiparate e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ciascuno di essi, con il compito di coadiuvare il direttore amministrativo.

Art. 34.

Il direttore amministrativo

1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del rettore, dal consiglio di amministrazione per la durata di 4 anni a personale di qualifica dirigenziale in servizio presso l'Università di Firenze o altra università statale, ovvero di altra amministrazione pubblica previo nulla-osta della amministrazione di appartenenza. L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il consiglio e può essere rinnovato. L'attribuzione della qualifica di dirigente generale al direttore amministrativo avverrà in conformità alle disposizioni normative che si applicano all'Università.

2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:

a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo;

c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti i responsabili tecnici delle strutture;

d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;

f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.

Art. 35.

Dirigenti

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il direttore amministrativo assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti e ai titolari di funzioni equiparate.

2. Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni equiparate, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:

a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal direttore amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;

b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;

c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;

d) individuano i responsabili del procedimento;

e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo statuto.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. I bandi di concorso potranno, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 36.

Responsabilità dirigenziali

1. Il direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Ogni anno, i dirigenti presentano al direttore amministrativo, e questi al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta.

Art. 37.

Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del rettore se non per particolari motivi di necessità od urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione che dovrà essere comunicato al consiglio di amministrazione.

TITOLO VII
MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 38.

Attuazione ed adeguamento dello statuto

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto il rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta congiunta il senato accademico ed il consiglio di amministrazione per valutare il processo di attuazione dello statuto e predisporre il suo eventuale adeguamento normativo, nonché eventuali modifiche od integrazioni che in tal senso si rendano necessarie.

2. Sulle modifiche od integrazioni di cui al comma precedente decidono senato accademico e consiglio di amministrazione in una successiva seduta congiunta a maggioranza dei componenti, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi. Da tale procedimento sono escluse le norme di principio e le norme sulla elezione e sulla composizione degli organi.

3. Il procedimento di cui al comma precedente, nei limiti dal medesimo comma fissati, può essere attivato anche oltre il termine fissato al comma 1, per iniziativa del rettore, o con deliberazione conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione, o per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 39, comma 2, lettere *d)* ed *e)*.

Art. 39.

Revisione dello statuto

1. Le modifiche dello statuto incidenti sulle materie di cui all'art. 38, comma 2 costituiscono revisione dello statuto.

2. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello statuto:

a) il rettore;

b) il senato accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;

c) il consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.

d) la maggioranza delle facoltà dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi consigli;

e) la maggioranza dei dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi consigli.

3. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il rettore è tenuto a convocare il senato accademico ed il consiglio di amministrazione in seduta congiunta. La revisione è decisa con la maggioranza dei 2/3 dei membri, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi, sentite le facoltà ed i dipartimenti dell'Ateneo.

4. Nella seduta congiunta, di cui al precedente comma 3, il prorettore vicario ed il direttore amministrativo partecipano con voto consultivo.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 40.

Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.

2. Fra candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulterà eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

3. Se non diversamente previsto dal presente statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto per le rappresentanze studentesche.

4. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione il neo-eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.

Art. 41.

Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:

a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;

b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;

c) le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza dei convocati, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.

Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati; a tal fine per le adunanze dei consigli di facoltà, consigli di corso di laurea e di diploma, scuole di specializzazione e consigli di dipartimento si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se intervengono alle sedute;

d) le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del presidente;

e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, sono affidate dal presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;

f) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato;

g) in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla qualità di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procederà a nuove elezioni entro novanta giorni dalla data di cessazione.

4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di corso di laurea e di diploma, si provvede al rinnovo entro novanta giorni dalla data di cessazione. In caso di dimissioni il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore.

Art. 42.

Regolamenti di Ateneo previsti dal presente statuto

I regolamenti di Ateneo, previsti dal presente statuto, saranno approvati o modificati dagli organi ricostituiti, ai sensi del successivo art. 52, comma 1.

Art. 43.

Norme di richiamo

Ai fini del presente statuto nella dizione «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono compresi anche «gli assistenti di ruolo ad esaurimento».

Art. 44.

Indennità e compensi

1. Il consiglio di amministrazione determina la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di rettore nonché, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 29/1993, il trattamento economico accessorio del direttore amministrativo, dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.

2. Il consiglio di amministrazione determina altresì la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 45.

Per materie non regolate dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione, sono fatte salve le disposizioni di legge in quanto operino espresso riferimento alle Università ed in quanto non incompatibili con le fonti normative sopracitate.

Art. 46.

Collegio dei revisori dei conti

Presso l'Università è costituito con decreto del rettore il collegio dei revisori dei conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni all'Università, designati dal consiglio di amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione. Il collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 47.

Strutture didattiche

Nelle more di adozione del regolamento didattico di Ateneo, le strutture didattiche, ed i relativi ordinamenti, sono quelle di cui alle disposizioni del regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48.

Dipartimenti e centri interdipartimentali

1. I dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del regolamento di cui al comma 1 del precedente art. 22.

2. Sono mantenuti allo stesso modo i centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 49.

Biblioteche, musei e centri di servizio

1. Le biblioteche, le sezioni del museo di storia naturale ed i centri di servizio a livello di Ateneo (Ce.S.I.T., Centro didattico televisivo, Centro linguistico, Centro agricolo sperimentale, Centro di servizi culturali per stranieri) sono mantenuti nell'attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione ai regolamenti di Ateneo, di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29. Fino alla stessa data le medesime strutture sono assoggettate, ai fini amministrativi e contabili, alle disposizioni di cui all'art. 65 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Firenze.

Art. 50.

Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto non possono essere costituiti nuovi istituti.

2. Il complesso degli istituti attualmente esistenti viene organizzato in dipartimenti secondo la procedura di cui all'art. 22, comma 1, e sentiti i consigli delle strutture interessate. I docenti e ricercatori afferenti agli istituti esprimeranno l'opzione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3.

3. La procedura di cui al comma precedente dovrà essere esperita nel termine di tre anni dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 22, comma 1. Trascorso tale termine gli istituti cesseranno di essere unità amministrative.

4. Finché gli istituti non saranno disattivati, i consigli di istituto avranno la composizione prevista per i consigli di dipartimento.

5. Ai fini di cui al precedente art. 8, il senato accademico provvederà ad individuare gli istituti afferenti a ciascuna delle aree, sentiti gli istituti interessati.

6. Fino alla riorganizzazione degli Istituti in dipartimenti, e comunque entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.

Art. 51.

Altre strutture

1. I centri interuniversitari di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione.

2. Ai medesimi centri, aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze e non assoggettati al regime amministrativo contabile dei dipartimenti, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Trascorso detto termine, il consiglio di amministrazione, sentiti i centri interessati, delibera il loro eventuale mantenimento quali unità amministrative autonome.

3. Alla disciplina di cui al precedente comma sono assoggettate tutte le unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto e non indicate nei precedenti articoli, salvo quanto previsto per le facoltà all'art. 17, comma 13.

Art. 52.

Elezioni degli organi

1. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello statuto si provvederà a rinnovare il consiglio di amministrazione ed a costituire il nuovo senato accademico.

La componente studentesca, di cui all'art. 14, comma 2, è in via transitoria, eletta dai rappresentanti degli studenti presenti nei consigli di facoltà fra gli studenti che già fanno parte del consiglio di amministrazione a seguito dell'ultima tornata elettorale.

2. Il rettore, i presidi, i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma e i direttori delle unità amministrative in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, mantengono l'incarico fino alla scadenza del mandato.

Art. 53.

Commissione di Ateneo

La commissione di Ateneo continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del senato accademico, nella composizione prevista dal presente statuto, il quale ne assume tutte le funzioni.

Art. 54.

Direttore amministrativo

Il consiglio di amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente statuto, provvede entro sei mesi dal suo insediamento alla attribuzione delle funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *g)*. Fino a tale data le medesime funzioni continuano ad essere svolte dal direttore amministrativo in carica.

Art. 55.

1. Trascorsi due anni dalla entrata in vigore del presente statuto, il rettore procederà, nei successivi trenta giorni, ad indire le elezioni di un organo straordinario di revisione che avrà la stessa composizione del senato accademico integrato, determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989.

2. Tale organo, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto solo l'approvazione finale, ha competenza esclusivamente per le modifiche delle norme comprese nel titolo II dello statuto e dell'art. 17 e per quelle modifiche che possano in futuro rendersi necessarie in conseguenza della devoluzione agli atenei di competenze relative allo stato giuridico e/o al trattamento economico del personale docente e tecnico-amministrativo. Per tali ultime modifiche l'organo di revisione straordinario può essere convocato anche prima del termine previsto dal comma 1.

3. L'organo straordinario di revisione si scioglierà comunque trascorso un anno dalla sua convocazione.

Mentre opera l'organo straordinario di revisione, per le norme comprese nel titolo II dello statuto e per l'art. 17 non può essere avviata la revisione di cui all'art. 39 dello statuto.

95A3856

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 29 maggio 1995, n. 5.

Utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, come disposto dall'art. 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo

Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario

Alla Finagra S.p.a.

Al gruppo di esperti c/o il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

e, per conoscenza:

Alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale - Assessorato agricoltura e foreste

Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e foreste

Alla Corte dei conti

Alla Ragioneria centrale

1. L'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ha previsto, al comma 7, la utilizzazione dello stanziamento residuo recato dalla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni.

Tali fondi possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che abbiano presentato ed ottenuto agevolazioni per la realizzazione di progetti ai sensi della predetta legge n. 87/1990 e che abbiano svolto maggiori attività subendo un aggravio dei costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle citate avversità, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti zootecnici.

2. I soggetti che possono inoltrare istanza sono, quindi, solo le Società che dimostrino, attraverso una analitica relazione amministrativa, suffragata da apposita documentazione contabile (fatture, documenti di accompagnamento, registro lavorazioni, ecc.), la maggiore attività svolta in sostituzione delle imprese ricadenti nei territori alluvionati e l'aggravio dei costi di gestione che tale attività ha prodotto.

3. Gli interventi previsti sono finalizzati alla concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti materiali, quali gli impianti tecnologici e le strutture a corollario.

L'intervento dello Stato non potrà superare il 50% della spesa che sarà ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria.

4. La domanda di richiesta del finanziamento dovrà pervenire a questo Ministero entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovranno essere chiaramente individuabili i requisiti per accedere all'agevolazione, la descrizione sintetica del progetto, nonché le modalità per la totale copertura della spesa prevista per gli investimenti programmati.

Alla domanda, come sopra compilata, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

1) relazione amministrativa sull'aggravio dei costi di gestione con relativa documentazione contabile a supporto;

2) relazione tecnica sugli investimenti da realizzare;

3) atti progettuali e preventivi di almeno tre ditte per la fornitura di impianti e attrezzature;

4) computo metrico;

5) atto costitutivo e statuto vigente in copia notarile;

6) certificato di vigenza e certificato prefettizio (per le cooperative).

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 51

95A3858

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247, recante: «Integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero».

Nella seduta del 5 luglio 1995 il Senato della Repubblica ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 78, comma 3, del regolamento del Senato, il disegno di legge n. 1902 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995), concernente integrazione del contingente dei contrattisti nelle rappresentanze diplomatiche e consolari e rideterminazione delle indennità di servizio all'estero».

95A3924

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento M.I. n. 201/1995 del 20 aprile 1995

Modifica del titolare A.I.C.

Specialità medicinale	Numero di A.I.C.
C MONOVIT 10 flac.ni orali 10 ml	008702021
AFLOBEN 30 caps 50 mg	021251018
AFLOBEN 10 bustine gran. ginec.	021251020
AFLOBEN 10 flac. 10 ml lavanda ginec.	021251032
AFLOBEN 5 flac. 140 ml lavanda ginec.	021251044
BIONEURIN «5000» 6 f. liof. - 6 f. solv.	021484023
AMOXILLIN 12 caps 500 mg	023506025
AMOXILLIN 12 cpr 1 g	023506088
AMOXILLIN flac. gran. 6 g/60 ml	023506090
CEFOPRIM 1 fl 1 g+1 f.la solv.	024354045
KETARTRIUM 30 caps 100 mg	024494039
KETARTRIUM 10 supp. 100 mg	024494041
KETARTRIUM 6 f. linf. 50 mg+6 f.le solv.	024494054
KETARTRIUM GEL 2,5% 50 g	024494080
SANIFER OS 10 flac. 10 ml	024777017
SANIFER 20 caps 40 mg	024777056
PSYCOTON 40 cpr 800 mg	025039025
PSYCOTON i.v. 12 flac. 3 g/15 ml	025039064
PSYCOTON 40 cpr 1,2 g	025039076
PSYCOTON 30 bustine g 1,5	025039088
PSYCOTON 30 bustine g 3	025039090
LISOPULM 30 cpr 30 mg	025717024
LISOPULM gran. 30 bust. 15 mg	025717036
LISOPULM flac. scir. 200 ml 0,3%	025717048
KETRIZIN 8 cpr 500 mg	025759022
KETRIZIN scir. estemp. 60 g gran.	025759034
KEFAZON im. 1 flac. 1 g + 1 f.la solv.	025795028
NOVACNYL polvere derm. 30 g	027525017
NOVACNYL crema derm. 50 g 2%	027525029
NOVACNYL POLVERE 10 g	027525031
NOVACNYL CREMA 1% 20 g	027525043
KEMODYN 5 fiale ini. 500 mg/4 ml	027681016
KEMODYN 3 fiale ini. 1000 mg/4 ml	027681028
UBIDENONE 14 caps 50 mg	027682018
UBIDENONE 10 fl. bev. - tappo contenit. 50 mg	027682032
SANIFOLIN 10 cpr 15 mg	027683010
SANIFOLIN 10 fl. bev. - tappo contenit. 15 mg	027683022
SANIFOLIN 10 f. liof. 15 mg + 10 f. solv.	027683034
SANIFLOR dentifricio 120 g	027705084
BIOCALCIN 5 fiale 50 u.i. 1 ml	027795018
BIOCALCIN 5 fiale 100 u.i. 1 ml	027795020
BIOCALCIN SPRAY flac. 50 u.i. 1 ml	027795032
BIOCALCIN SPRAY flac. 100 u.i. 1 ml	027795044
FERRITINA COMPLEX 10 flac. orali 10 ml + tappo conten.	028065011
THIOXENE «600» 10 fl. liof. + 10 f. solv. 4 ml	028087029
BETABIOTIC 12 cpr 1 g	028455020
BETABIOTIC 12 caps 500 mg	028455018
BETABIOTIC i.m. 1 fl. 1 g + 1 f.la solv. 4 ml	028455032
CEVIRIN 25 cpr 400 mg	028920039
CEVIRIN crema 5% 5 g	028920041
CEVIRIN flac. os 100 ml 8%	028920027
CEVIRIN ini. e.v. 3 flac. 250 mg	028920015
LAIDOR 30 cpr 100 mg	028921031
LAIDOR 30 bust. 100 mg	028921029
LAIDOR 30 bust. 50 mg	028921017
LAIDOR 30 cpr 200 mg	028921043
SANIFOLIN 1 flac. 50 mg	027683046
SANIFLOR COLLUTORIO flac. 120 ml	027705058
SANIFLOR VENA GEL tubo 50 g	027705060
SANIFLOR dentifricio 80 g	027705072

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, Largo S. Maria La Nova.

Modifica apportata:

variazione della ragione sociale del titolare A.I.C.: da Esseti S.a.s. di Ievoli & C. laboratorio chimico farmaco biologico a Esseti farmaceutici S.p.a., con sede legale in Napoli, via dei Mille n. 40, codice fiscale e partita IVA 01172090639.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 298/1995 del 7 giugno 1995

Modifica della rappresentanza in Italia della società titolare A.I.C.

Specialità medicinale	Numero di A.I.C.
REVERIN i.v. 1 flacone da 275 mg+1 fiala solvente da 10 ml	015482033
REVERIN i.v. 1 flacone da 150 mg+1 fiala solvente da 2 ml	015482058
URBASON SOLUBILE 1 fiala da 8 mg+1 fiala solvente da 1 ml	018259010
URBASON SOLUBILE 3 fiale da 20 mg+3 fiale solvente da 1 ml	018259022
URBASON SOLUBILE 1 fiala da 40 mg+ 1 fiala solvente da 1 ml	018259034
URBASON SOLUBILE «forte» 1 fiala da 250 mg+1 fiala solvente	018259059
URBASON SOLUBILE 1 fiala da 20 mg+ 1 fiala solvente da 1 ml	018259085
LASIX 5 fiale da 2 ml	020465011
CILLIMICINA 1 fiala da 2 ml 600 mg	021883018
ERYFER 40 capsule	0234520016
HALOTHAN flacone da 250 ml per inalaz.	023679044

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M.V. Traiano, 18.

Modifica apportata: Titolare A.I.C., nuovo rappresentante in Italia Hoechst Roussel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, codice fiscale e partita IVA 00832400154.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 316/1995 del 9 giugno 1995

Specialità medicinale: «TUSCALMAN BERNA» nelle forme e confezioni: flacone gocce × ml 20 e flacone sciroppo × ml 120.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39.

Modifiche apportate:

denominazione: per le sole preparazioni gocce e sciroppo, accanto alla denominazione «TUSCALMAN BERNA» viene aggiunta la dizione «Plus»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3868

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Alfa grafica, in Genova

Con decreto ministeriale 4 maggio 1995, la riscossione del carico tributario di L. 163.270.480, dovuto dalla S.r.l. Alfa grafica, con sede in Genova, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Liguria, sezione staccata di Genova, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

95A3866

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,78
ECU	2158,88
Marco tedesco	1170,24
Franco francese	334,60
Lira sterlina	2577,85
Fiorino olandese	1044,65
Franco belga	56,929
Peseta spagnola	13,448
Corona danese	299,65
Lira irlandese	2650,79
Dracma greca	7,205
Escudo portoghese	11,094
Dollaro canadese	1182,62
Yen giapponese	19,064
Franco svizzero	1408,39
Scellino austriaco	166,39
Corona norvegese	262,79
Corona svedese	223,86
Marco finlandese	379,93
Dollaro australiano	1147,84

95A3925

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso gli uffici minerari competenti, sono disponibili i dati relativi alla ricerca di base nelle zone a fianco indicate:

distretto minerario di Padova per i dati acquisiti con la convenzione «Arca di Monteneve Fleres», zona alpina orientale;

distretto minerario di Carrara per i dati acquisiti con la convenzione «Formazioni Paleozoiche Triassiche delle Alpi Apuane», zona della Toscana marittima ed insulare;

distretto minerario di Milano per i dati acquisiti con la convenzione «I Materiali fondenti feldspatici dell'Arco Alpino», zona alpina occidentale, centrale ed orientale;

distretto minerario di Torino per i dati acquisiti con la convenzione «Ricerca di base per Molibdeno e Wolframio (Cu-Au) nell'area indiziata della Valle del Cervo», zona alpina occidentale;

distretto minerario di Grosseto per i dati acquisiti con la convenzione «Poggio Villori», zona della Toscana marittima ed insulare.

Nota:

Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI (Deliberazione 22 dicembre 1983).

95A3867

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione al CISAM - Centro interforze studi per le applicazioni militari all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995, il CISAM - Centro interforze studi per le applicazioni militari è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

95A3862

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, sede in Salerno, unità in Salerno, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fiat Geotech - Gruppo Fiat, sede in Modena, unità in Lecce e Stupinigi (Torino) e aree amministrative collegate, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.A., sede in Napoli, unità in Marcianise (Caserta), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 marzo 1995 al 9 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 10 settembre 1995 al 9 marzo 1996.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edilcemento, sede in Perugia, unità in Gubbio (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1995 al 29 agosto 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Raccorderia Meridionale, sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità in Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Itin, sede in Roma, unità in Catania, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.

Il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria Adriatica Confezioni, sede in Chieti-Scalo (Chieti), unità in Chieti-Scalo (Chieti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 gennaio 1994 al 10 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia, sede in Torino, unità in Napoli c/o Cementir, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Artigiana Calzature Mc Barens's, sede in Frattamaggiore (Napoli), unità in Frattamaggiore (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 21 settembre 1993 al 20 marzo 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 dicembre 1993 al 14 marzo 1994, della ditta S.c.r.l Caven - Cooperativa Allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S c.r.l. Caven - Cooperativa Allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Nogarole Rocca (Verona) per il periodo dal 29 dicembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993.

Estensione delibera CIPI del 30 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno 1994, della ditta S.p.a. Davidson *(in liquidazione)*, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Genova e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Davidson *(in liquidazione)*, con sede in Ovada (Alessandria) e unità di Genova e unità nazionali per il periodo dall'11 aprile 1994 al 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unità di Settimo Torinese (Torino).

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Mim, con sede in Roma e unità di Settimo Torinese per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mim, con sede in Roma e unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia.

Parere comitato tecnico del 21 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino).

Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unità di Calitri (Avellino) per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 26 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16443/1 del 28 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e filiali nazionali e uffici di Sommacampagna (Verona).

Parere comitato tecnico del 20 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona) e filiali nazionali e uffici di Sommacampagna (Verona) per il periodo dal 18 luglio 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma.

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Paolo De Luca Costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli e Roma per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 21 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcobit, con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 21 agosto 1994 al 20 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 21 agosto 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unità di Bari.

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Interklim Sistemi, stabilimento Marelli, con sede in Bari e unità di Bari per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 31 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unità di Caserta per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auotorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 9 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.L.F.A., con sede in Teverola (Caserta) e unità di Teverola (Caserta) per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è auotorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 29 maggio 1995, della ditta S.r.l. S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica dal 1° gennaio 1995 Oromare S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.I.C.I. - Soc. Ind. Conserviera Ittica dal 1° gennaio 1995 Oromare S.r.l., con sede in Notaresco (Teramo) e unità di Notaresco (Teramo) per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 29 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1994 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsol, sede in Roma, unità di Bari, Calenzano (Firenze) e Latina, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 agosto 1994 al 19 febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è ulteriormente prorogata dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Calzaturificio New Way, con sede in Capurso (Bari) e unità di Capurso (Bari).

Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Calzaturificio New Way, con sede in Capurso (Bari) e unità di Capurso (Bari) per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par. Mec. - Partecipazioni Meccanotessili S.p.a., con sede in Pordenone e unità di Genova-Sestri e Imola (Bologna).

Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Savio dal 19 aprile 1993 Par.Mec - Partecipazioni Meccanotessili S p.a., con sede in Pordenone e unità di Genova-Sestri e Imola (Bologna) per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.c.a.r.l. Pulisarda, con sede in Cagliari e unità di Assemini (Caglairi).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Pulisarda, con sede in Cagliari e unità di Assemini (Cagliari) per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 29 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda Laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari) per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unità operativa Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 gennaio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 novembre 1993 al 6 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unità c/o Ilva Taranto.

Parere comitato tecnico dell'8 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unità c/o Ilva Taranto per il periodo dal 7 novembre 1993 al 6 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 dicembre 1993 con decorrenza 7 novembre 1993.

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carpen.Tu.Mer., con sede in Taranto e unità c/o Ilva Taranto per il periodo dal 7 maggio 1994 al 6 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 7 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 293/93, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Brescia:

periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1994;

causale: art. 1, legge n. 293/93.

Lavoratori interessati: 1 - Primo decreto: dal 1° giugno 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16264/1 del 12 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 55/95, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unità di Brescia periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995 - Causale: art. 1, legge n. 293/93.

Lavoratori interessati: 1. - Primo decreto: dal 1° giugno 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16263/8 del 12 dicembre 1994.

95A3863

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 7 aprile 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero il 17 maggio 1995 al n. 883, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato dalla sig.ra Beatrice Scaglia.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero il 17 maggio 1995 al n. 884, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato dalla sig.ra Alba Ghisotti.

95A3869

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero il 23 febbraio 1994 al n. 1188, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Angela Vitalba.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero il 17 maggio 1995 al n. 882, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal defunto avv. Francesco Tomaselli.

95A3870

BANCA D'ITALIA

120° Aggiornamento del 28 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

Con il 115° aggiornamento della circolare n. 4 del 29 marzo 1988, sono state emanate le istruzioni di vigilanza in materia di raccolta di risparmio — tra il pubblico e presso soci — effettuata dai soggetti diversi dalle banche, ai sensi dell'art. 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

Il Ministro del tesoro, con decreto emanato in via d'urgenza il 29 marzo u.s., ha ora regolamentato la raccolta del risparmio effettuata presso i propri dipendenti dai soggetti non bancari, prevedendo, tra l'altro, che la Banca d'Italia emani istruzioni applicative sulla materia.

Coerentemente, le presenti disposizioni integrano il capitolo LX delle istruzioni di vigilanza disciplinando:

l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso che il datore di lavoro effettua direttamente presso i propri dipendenti (sezione V);

la raccolta di risparmio che le cooperative costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica effettuano tra i dipendenti stessi (sezione VI).

La raccolta del risparmio presso dipendenti direttamente effettuata dal datore di lavoro viene consentita alle società di capitali ed alle società cooperative, purché tale facoltà sia prevista nello statuto e vengano rispettati alcuni vincoli quantitativi posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

* * *

Alle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica viene consentito, in via transitoria, di raccogliere presso i soci-dipendenti purché lo statuto contenga limitazioni circa l'operatività, la compagine sociale e l'indebitamento massimo presso ciascun dipendente. Viene inoltre previsto che l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono assicuri forme di «supervisione» sull'attività svolta dalla cooperativa costituita tra propri dipendenti.

* * *

Con l'occasione, vengono effettuati alcuni interventi di carattere formale sull'intero capitolo e viene inserita una precisazione nella sezione IV concernente la raccolta nell'ambito dei gruppi di imprese. Relativamente a tale ultimo aspetto, viene chiarito che una società finanziaria partecipata da più cooperative può liberamente raccogliere risparmio dalle cooperative medesime purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti esclusivamente, oltre che alle cooperative partecipanti, anche alle società da queste controllate.

* * *

Le presenti istruzioni saranno pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attesa la rilevanza che assumono per molteplici operatori. Esse entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

Il Governatore: FAZIO

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

1. *Premessa.*

L'art. 11 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata — in generale — ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta (1).

(1) Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario «vigilato».

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante «cambiali finanziarie», *ex lege* n. 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e «certificati di investimento» con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative non finanziarie con più di 50 soci, viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie «vigilate» viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

La raccolta del risparmio presso dipendenti, infine, conformemente a quanto stabilito dal Ministro del tesoro, viene consentita alle società di capitali e a quelle cooperative nel rispetto di alcuni vincoli posti a tutela del dipendente-risparmiatore.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato testo unico):

art. 11, commi 2, 3, 4 (lett. *c, d, e*) e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

artt. 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre:

dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;

dalla delibera CICR del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del testo unico;

dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento;

dal decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995 che disciplina la raccolta del risparmio presso dipendenti.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«raccolta del risparmio tra il pubblico», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è «raccolta di risparmio tra il pubblico»:

a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di «finanziamento» del rapporto stesso (1). In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:

banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. *b)* e *d)* del testo unico;

società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico;

società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del testo unico;

imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

società fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

SICAV iscritte all'albo di all'art. 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività:

«raccolta di risparmio presso soci», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono «raccolta di risparmio presso soci» le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

«società finanziarie», gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del testo unico, ad eccezione delle «società di partecipazione» che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

(1) Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non altre operazioni — come, ad esempio, l'attività di gestione di valori mobiliari — le quali, anche se effettuate sulla base di trattative personalizzate, costituiscono «raccolta di risparmio tra il pubblico».

«società finanziarie vigilate», le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del testo unico;

«soggetti vigilati», le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lett. *b)* e *d)* del testo unico, le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del testo unico e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

«raccolta a vista», la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive (1);

«attività finanziaria», le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

«emissione e gestione di mezzi di pagamento», l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

«amministrazione pubblica», le amministrazioni centrali dello Stato, gli altri enti territoriali nonché gli enti strumentali a questi ultimi.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia (2).

---

(1) Si rammenta che la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso, non costituisce, ai fini della presente disciplina, raccolta del risparmio tra il pubblico.

(2) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle istruzioni di vigilanza («Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari»).

SEZIONE II

Raccolta del risparmio tra il pubblico

1. *Premessa.*

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie (1).

Nel seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. *Obbligazioni.*

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato:

società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;

società finanziarie vigilate.

Nell'allegato *A* si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. *Cambiali finanziarie e certificati di investimento.*

3.1. Emittenti.

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (2) (3):

le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (4);

le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli (5).

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2. Cambiali finanziarie.

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;

hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del regio decreto n. 1669/1933 (6) devono essere indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (7);

l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.3. Certificati di investimento.

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

hanno durata minima superiore a 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (7);

il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;

ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4. Limiti all'emissione.

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

---

(1) Si rammenta che per la raccolta effettuata con tali strumenti si applica la disciplina di cui all'art. 129 *testo unico (cfr. cap XIII delle istruzioni di vigilanza).*

(2) Si rammenta che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

(3) Si rammenta che le società di intermediazione mobiliare non possono, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni.

(4) La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

(5) Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione.

(6) La denominazione «cambiale finanziaria»; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

(7) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato *B* si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

4. *Obblighi di trasparenza.*

I soggetti che raccolgono direttamente (1) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 4.1.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

4.1. *Fogli informativi analitici.*

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

(1) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

SEZIONE III

Raccolta del risparmio presso soci

1. *Società diverse dalle cooperative* (1).

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (2):

tale facoltà sia prevista nello statuto;

la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. *Società cooperative* (1).

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (3).

(1) La raccolta di risparmio mediante obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie, anche se effettuata presso soci, è comunque sottoposta alla disciplina di cui alla sezione II del presente capitolo.

(2) In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II del presente capitolo.

(3) Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero,

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con meno di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento (1).

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative.

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative.

2.1. Schemi di garanzia dei prestiti sociali.

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime.

3. *Obblighi di trasparenza.*

Gli obblighi di trasparenza di cui al presente capitolo sono riferiti esclusivamente alla raccolta presso soci effettuata dalle cooperative con non meno di 50 soci.

Tali società mettono a disposizione — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 3.1.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1. Fogli informativi analitici.

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

(1) In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro del 27 agosto 1993, il vincolo non riguarda l'ipotesi in cui i fondi sono utilizzati dai soci esclusivamente per acquistare beni e servizi della cooperativa. Alle cooperative non finanziarie è quindi consentito collegare alla raccolta di fondi l'emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi offerti dalle medesime.

3.2. Contratti.

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

SEZIONE IV

Raccolta nell'ambito dei gruppi di imprese

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o a loro controllate e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (1).

(1) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata.

SEZIONE V

Raccolta del risparmio presso dipendenti

Le società di capitali e le società cooperative possono raccogliere risparmio presso i propri dipendenti purché:

tale facoltà sia prevista nello statuto della società;

l'ammontare della raccolta sia contenuta entro il limite complessivo del capitale versato e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società cooperative l'ammontare della raccolta presso dipendenti, unitamente a quello della raccolta presso soci, deve essere ricompreso nei limiti di cui alla sezione III, paragrafo 2, del presente capitolo.

La raccolta presso dipendenti non può comunque avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

SEZIONE VI

Disciplina transitoria

L'adeguamento alla presente disciplina deve avvenire entro il 31 dicembre 1997 (1).

Le società cooperative, svolgenti attività diversa da quella finanziaria, che aderiscono ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999) purché le stesse predispongano un piano di riallineamento che dovrà essere approvato dai rispettivi organismi di categoria.

Le società cooperative svolgenti attività finanziaria, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono — entro il 31 dicembre 1997 — dismettere progressivamente le operazioni in essere astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito (2).

Gli enti e le società cooperative svolgenti attività finanziaria — costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica — possono, in via transitoria, raccogliere risparmio tra i propri soci purché lo statuto preveda che:

la compagine sociale sia costituita esclusivamente da dipendenti pubblici in servizio;

i fondi raccolti vengano impiegati esclusivamente per fini mutualistici nell'ambito sociale, entro il limite del quinto cedibile per ciascun dipendente. I fondi non destinati tale scopo devono essere investiti in titoli di Stato, obbligazioni e depositi bancari, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

l'amministrazione pubblica da cui i soci dipendono approvi lo statuto dell'ente o della società cooperativa e nomini almeno un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società medesima;

almeno la quinta parte degli utili netti annuali sia destinata all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti.

L'adeguamento dello statuto alle suddette previsioni deve avvenire entro il 31 dicembre 1995 ed, entro la medesima data, deve esserne data notizia all'Ufficio italiano cambi, inviando copia dello statuto e dell'ultimo bilancio disponibile. Lo statuto potrà, altresì, prevedere che:

i dipendenti già in regime di quiescenza possono mantenere la qualifica di socio purché già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995;

i soggetti diversi dai dipendenti in servizio e da quelli di cui al precedente alinea, già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, possono mantenere la qualifica di socio fino al 31 dicembre 1997.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del testo unico, compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 (3) e 131 (4) del testo unico medesimo.

(1) Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza.

(2) Le operazioni con scadenza contrattuale successiva al 31 dicembre 1997, già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti istruzioni (27 dicembre 1994), possono essere mantenute fino alla loro naturale scadenza purché, ovviamente, non vengano incrementate.

(3) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni».

(4) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni».

Allegato B

RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

<table>
<tr><th>EMITTENTI</th><th>CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI</th><th>POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI</th><th>ULTERIORI VINCOLI</th></tr>
<tr><td rowspan="3">SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">SI
ENTRO IL PATRIMONIO (*)</td><td rowspan="2">=</td></tr>
<tr><td>finanzarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>NO</td><td>=</td></tr>
<tr><td rowspan="3">SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">SI
ENTRO IL PATRIMONIO (*)</td><td rowspan="2">— l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile
— l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati</td></tr>
<tr><td>finanzarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>NO</td><td>=</td></tr>
</table>

(*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

Allegato A

**RACCOLTA DI RISPARMIO
MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO**

<table>
<tr><th>EMITTENTI</th><th>CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI</th><th>LIMITI ALL'EMISSIONE</th></tr>
<tr><td rowspan="3">S.P.A e S.A.P.A. "QUOTATE"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="2">ENTRO IL PATRIMONIO</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanziarie non vigilate</td><td>ENTRO IL CAPITALE VERSATO</td></tr>
<tr><td rowspan="3">S.P.A e S.A.P.A. "NON QUOTATE"</td><td>non finanziarie</td><td rowspan="3">ENTRO IL CAPITALE VERSATO</td></tr>
<tr><td>finanziarie vigilate</td></tr>
<tr><td>finanzarie non vigilate</td></tr>
</table>

Allegato C

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)	ULTERIORI VINCOLI
NON COOPERATIVE	non finanziarie	SI *SENZA ALCUN LIMITE* purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale	— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi — previsione statutaria
	finanzarie		
COOPERATIVE	non finanziarie *con 50 o meno soci*	SI *SENZA ALCUN LIMITE*	— soci da almeno 3 mesi — previsione statutaria — modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	non finanzarie *con più di 50 soci*	SI *NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO* (b)	
	finanziarie	NO	=

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni.
— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

95A3885

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2657 del 5 giugno 1995 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Coop. edilizia Airone - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, ed ha nominato commissario governativo il rag. Carlo Uliana, con studio in Udine, v.lo Repetella n. 16.

Con deliberazione n. 2738 del 5 giugno 1995 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Espressione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Aviano, ed ha nominato commissario governativo il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3 e vice-commissario governativo il dott. Massimo Cardegna, con studio in Gorizia, via Mameli n. 8.

95A3871

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sotospecificata, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio - corso di laurea in giurisprudenza:

diritto internazionale (settore scientifico disciplinare: N14X «Diritto internazionale» - un posto;

diritto civile (settore scientifico disciplinare: N01X «diritto privato» - un posto.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che l'effettivo trasferimento del docente chiamato a ricoprire il posto è condizionato al reperimento dei fondi per il pagamento dello stipendio.

95A3889

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotospecificati, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche.

un posto per il settore scientifico-disciplinare A01C: «geometria» per la disciplina «geometria»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare K05B: «informatica» per la disciplina «sistemi di elaborazione dell'informazione»;

un posto per il settore scientifico-disciplinare D02A: «geografia fisica e geomorfologia» per la disciplina «geografia fisica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3892

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Frenze, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

95A3891

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali l'Università degli studi di Ferrara, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

D01A: «paleontologia e paleoecologia» - disciplina: «paleontologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A3890

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189